Financial Focus

N.1/2025

Gennaio - Marzo

Indice

1. Regolamentazione bancaria

PSD2: EBA abroga gli orientamenti su segnalazione di incidenti ICT

17 gennaio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha deciso di abrogare i suoi Orientamenti sulla segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza rilevanti previsti dalla Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2). Questa decisione è motivata dall'entrata in vigore, il 17 gennaio 2025, del Regolamento DORA, che introduce una procedura armonizzata per la segnalazione degli incidenti informatici (ICT) applicabile a un'ampia gamma di entità finanziarie, inclusa la maggior parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP).

L'obiettivo principale dell'abrogazione è semplificare gli obblighi di segnalazione per i PSP coperti da DORA e fornire maggiore chiarezza giuridica. DORA, infatti, sostituisce gli obblighi di segnalazione degli incidenti precedentemente imposti dalla PSD2 per tali soggetti.

L'EBA ha sottolineato che, sebbene un numero limitato di PSP non rientri nell'ambito di applicazione di DORA e resti teoricamente soggetto agli obblighi di segnalazione PSD2, il numero ridotto di tali enti, la loro quota di mercato trascurabile a livello europeo e la loro operatività prevalentemente nazionale hanno portato alla decisione di abrogare completamente le linee guida. Le autorità nazionali mantengono comunque la facoltà di mantenere requisiti di segnalazione per questi specifici PSP nell'ambito delle proprie normative interne.

Modifiche ai Principi sulla gestione del rischio di credito

6 febbraio 2025

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha avviato una fase di consultazione pubblica per aggiornare i suoi "Principi per la gestione del rischio di credito".
Questi principi, introdotti originariamente nel 2000, servono da guida per le autorità di vigilanza bancaria nell'analisi dei processi di gestione del rischio di credito adottati dalle banche. Le quattro aree principali oggetto di valutazione sono: la creazione di un contesto adeguato per il rischio di credito, l'applicazione di processi robusti per la concessione del credito, la corretta amministrazione, misurazione e monitoraggio dei crediti e l'implementazione di controlli efficaci sul rischio di credito.
Nel 2023, il Comitato ha deciso di riesaminare tali principi per verificarne l'attualità, considerando l'evoluzione dei mercati finanziari, dei rischi di credito e le tendenze degli ultimi 25 anni, nonché i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo e di vigilanza.
La revisione ha confermato la validità sostanziale dei principi, pur evidenziando la presenza di sezioni ormai obsolete, superate o non pienamente coerenti con l'attuale architettura di Basilea.
Per questo motivo, il Comitato propone una serie limitata di modifiche di natura tecnica. L'obiettivo è allineare i principi sulla gestione del rischio di credito al quadro di Basilea vigente e alle più recenti direttive emesse dal Comitato, senza però alterare il contenuto fondamentale dei principi esistenti né aggiungere nuovi argomenti.

CRD: interazione tra output floor e requisiti del II pilastro

21 gennaio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha emesso un parere riguardo all'interazione tra il cosiddetto "output floor" (un limite inferiore ai requisiti patrimoniali calcolati internamente dalle banche) e i requisiti del Secondo Pilastro (P2R), in linea con il mandato previsto dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD).

Secondo il parere, l'importo nominale dei requisiti di Secondo Pilastro (P2R) non dovrebbe subire un aumento automatico solo perché un istituto è vincolato dall'applicazione dell'output floor. L'EBA mette in guardia contro il potenziale doppio conteggio di rischi nella determinazione dei P2R, qualora tali rischi siano già implicitamente coperti dall'effetto vincolante dell'output floor.

Il parere suggerisce, a titolo provvisorio, che nel momento in cui un ente viene per la prima volta assoggettato all'output floor in maniera vincolante, il calcolo dei requisiti di Secondo Pilastro (P2R) dovrebbe basarsi sull'importo totale dell'esposizione al rischio (TREA) non sottoposto all'output floor, applicando la percentuale di P2R stabilita nell'ultimo processo di revisione prudenziale (SREP).

L'EBA sottolinea l'importanza che gli istituti informino tempestivamente le autorità di vigilanza dell'impatto potenziale di tale situazione per facilitare il processo di revisione.

Infine, l'Autorità raccomanda alle autorità competenti, durante la valutazione del doppio conteggio dei rischi, di considerare compensazioni sui P2R solo in relazione a "carenze del modello normativo" e di adottare accorgimenti per evitare effetti matematici indebiti derivanti dall'output floor nel corso di tale revisione.

Gestione del rischio ICT: EBA modifica le proprie linee guida

11 febbraio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha ridotto l'ambito di applicazione delle sue precedenti linee guida sulla gestione del rischio ICT e della sicurezza. Questa modifica è dovuta all'entrata in vigore, il 17 gennaio 2025, del Regolamento DORA, che introduce requisiti armonizzati in materia di rischio ICT.

Le linee guida originali del 2019, basate sulla Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) e sulla Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), stabilivano i requisiti per banche, imprese di investimento e fornitori di servizi di pagamento (PSP) al fine di garantire un approccio uniforme alla gestione dei rischi ICT e di sicurezza nel mercato unico.

Le modifiche apportate dall'EBA mirano a semplificare il quadro normativo e a fornire chiarezza giuridica, evitando sovrapposizioni con DORA. Di conseguenza, l'ambito di applicazione delle linee guida è stato ristretto per riguardare solo gli enti inclusi nel perimetro di DORA, come enti creditizi, istituti di pagamento (anche esenti), fornitori di servizi di informazione sui conti e istituti di moneta elettronica (anche esenti). Inoltre, l'applicazione è limitata ai requisiti per la gestione dei rapporti con gli utenti dei servizi di pagamento in relazione alla fornitura di tali servizi.

L'EBA precisa che per alcuni PSP non coperti da DORA, come gli uffici postali o le cooperative di credito, continuano ad applicarsi i requisiti di sicurezza e gestione del rischio operativo previsti dalla PSD2. Le autorità nazionali mantengono la facoltà di imporre requisiti aggiuntivi a questi enti o di mantenere l'approccio delineato nelle linee guida EBA abrogate nell'ambito delle loro normative nazionali. Le linee guida modificate diventeranno applicabili due mesi dopo la pubblicazione delle versioni tradotte.

ICAAP e ILAAP: chiarimenti BCE su gestione del capitale e liquidità

11 febbraio 2025

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato un documento con l'intento di richiamare l'attenzione delle banche su alcune aspettative fondamentali della vigilanza BCE relative a una gestione solida ed efficiente del capitale e della liquidità. Questo documento si allinea con le Linee guida BCE sui processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità (ICAAP/ILAAP) del novembre 2018. Il testo fornisce dettagli aggiuntivi e chiarimenti specifici sulla governance della documentazione ICAAP/ILAAP presentata dalle banche e sugli elementi chiave che dovrebbero essere inclusi in tali pacchetti informativi. Per facilitare la lettura, in alcune sezioni l'attenzione è posta principalmente sul rischio e sulla gestione del capitale. È responsabilità di ciascuna banca definire e implementare l'approccio più idoneo per i propri processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità, in base alle proprie caratteristiche specifiche. Pertanto, questi chiarimenti non introducono nuovi obblighi, ma si concentrano su quelle che la BCE considera "pratiche sane" e auspicabilmente dovrebbero servire alle banche per perfezionare o migliorare le loro metodologie di gestione del capitale e della liquidità.

In particolare, il documento offre chiarimenti su diversi aspetti cruciali, tra cui: la governance della raccolta dati per ICAAP/ILAAP; gli elementi da considerare nei processi di valutazione; la governance e l'inventario dei rischi; l'analisi prospettica dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità; la gestione delle riserve di capitale e liquidità; il rapporto tra le soglie di gestione; i fattori che influenzano le riserve; le politiche di distribuzione e altre azioni relative al capitale; le informazioni specifiche richieste per ICAAP e ILAAP; e infine, le conclusioni e il processo di verifica della qualità (quality assurance) di ICAAP e ILAAP.

CRR 3 e informazioni prudenziali: il punto di accesso unico EBA

12 febbraio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) relative alla centralizzazione delle informazioni prudenziali delle banche. Questo adempimento, previsto dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR 3) nell'ambito del nuovo Pacchetto bancario (CRR3/CRD6) per l'attuazione di Basilea III nell'UE, stabilisce la creazione di un punto di accesso unico per tali dati sul sito web dell'EBA.

In particolare, il CRR 3 (articoli 434 e 434 bis) incarica l'EBA di raccogliere e pubblicare centralmente le informazioni prudenziali richieste per tutti gli istituti interessati, rendendole facilmente accessibili a tutti gli stakeholder. L'EBA sta quindi sviluppando un "data hub" che aggregherà queste informazioni del Terzo Pilastro.

Gli ITS in bozza definiscono nel dettaglio le soluzioni tecnologiche e i processi che gli istituti, sia grandi che di altre dimensioni, dovranno seguire per trasmettere i propri dati del Terzo Pilastro, specificando i sistemi informatici, i formati di scambio dati e le verifiche tecniche che l'EBA effettuerà.

L'EBA ha previsto di fornire ulteriori dettagli attraverso un piano di comunicazione sull'integrazione dei dati entro la fine del primo trimestre 2025. Agli istituti sarà concesso un periodo transitorio, con date di riferimento per le informazioni da pubblicare che vanno da giugno a dicembre 2025, per consentire loro di prepararsi al nuovo processo di divulgazione accentrata.

Il Ruolo delle Garanzie Immobiliari nei prestiti alle imprese

21 febbraio 2025

La Banca d'Italia ha diffuso il 21 febbraio 2025 la Nota n. 44, focalizzata sull'analisi del valore delle garanzie immobiliari nei prestiti concessi alle imprese (commercial real estate – CRE), ovvero finanziamenti garantiti da immobili erogati dalle banche italiane a soggetti non finanziari. L'analisi si fonda sui dati provenienti da AnaCredit relativi al periodo 2021-2023.

In apertura, il documento esamina l'evoluzione del valore delle garanzie immobiliari nel triennio considerato, confrontando le valutazioni fornite dagli operatori con l'andamento dei prezzi di mercato. Successivamente, la Nota propone alcune simulazioni finalizzate a valutare gli effetti di eventuali cali nei prezzi degli immobili sul rapporto tra l'importo del finanziamento e il valore della garanzia immobiliare (Loan-to-Value, LTV), così come sull'entità delle perdite attese nei portafogli CRE delle banche.

L'analisi svolta dalla Banca d'Italia evidenzia una tendenza degli operatori ad aggiornare con regolarità il valore delle garanzie immobiliari legate ai prestiti CRE.

Sebbene tali rivalutazioni non rispecchino perfettamente l'andamento dei prezzi medi di mercato, le discrepanze risultano contenute e riconducibili a fattori strutturali, come l'elevata eterogeneità dei beni immobiliari, che i dati aggregati di mercato non riescono a rappresentare pienamente.

Rischio di credito e di mercato: aggiornamento modelli EBA

26 febbraio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una consultazione per modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 sull'analisi comparativa del rischio di credito, del rischio di mercato e dei modelli IFRS9 per l'esercizio 2026.
Le principali modifiche per il rischio di mercato proposte dall'EBA sono:

- Introduzione di nuovi modelli per raccogliere le misure di rischio nell'ambito dell'approccio alternativo al modello interno (AIMA) per la revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB).
- Estensione dell'ambito di applicazione dell'esercizio alle banche che utilizzano esclusivamente la metodologia del metodo alternativo standardizzato (ASA), in conformità con la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI).

Per il rischio di credito, le modifiche proposte sono minori e riguardano principalmente la mappatura tra le classi di attività utilizzate per la definizione dei portafogli di benchmarking e la ripartizione dei modelli IRB del rischio di credito. Questo aggiornamento sarà in linea con le modifiche normative introdotte dal nuovo pacchetto bancario (CRR III e CRD VI) e si rifletterà nelle segnalazioni di vigilanza.
L'esercizio di benchmarking dell'EBA è fondamentale per la valutazione prudenziale e l'analisi orizzontale dei modelli interni, permettendo di monitorare la variabilità dei requisiti di fondi propri e l'impatto delle misure di vigilanza e regolamentazione sui requisiti patrimoniali e i coefficienti di solvibilità nell'UE. Il documento di consultazione aggiorna le informazioni da raccogliere per l'esercizio del 2026. La consultazione è aperta fino al 26 maggio 2025.

Conto corrente: Banca d’Italia su obbligo a contrarre e divieto di recesso

28 febbraio 2025

La Banca d’Italia ha reso pubblica l’audizione di Ida Mercanti, Vice Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, presso la VI Commissione Finanze della Camera, riguardante le proposte di legge relative all'introduzione dell'art. 1857-bis C.c. e alla modifica dell'art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), incentrate sull’obbligo di contrarre e il divieto di recesso nei contratti di conto corrente bancario.
Banca d’Italia ha espresso preoccupazione riguardo alle previsioni normative proposte, sottolineando che l'introduzione generalizzata dell’obbligo legale a contrarre nei contratti di conto corrente e il divieto di recesso potrebbero limitare in modo significativo diritti e libertà fondamentali. Tali disposizioni potrebbero entrare in conflitto con principi essenziali dell’ordinamento nazionale ed europeo, tra cui la libertà di iniziativa economica, il divieto di imposizione di vincoli obbligatori permanenti e la libertà nella prestazione dei servizi.

Circolare Banca d'Italia 2025: le nuove norme sugli obblighi di riserva

11 marzo 2025

Banca d’Italia ha pubblicato il quinto aggiornamento, datato marzo 2025, alla Circolare n. 314 del 23 giugno 2021, che disciplina gli obblighi di riserva minima per gli intermediari finanziari sotto vigilanza.
Le banche sono tenute a mantenere una percentuale delle proprie passività come riserva obbligatoria presso la banca centrale nazionale. Il valore della riserva minima è calcolato in base alle passività di bilancio, sulle quali vengono applicate specifiche aliquote.
Il rispetto di tale obbligo viene monitorato attraverso la media dei saldi di fine giornata mantenuti sui conti di riserva per un periodo di sei o sette settimane, definito come periodo di mantenimento.
La riserva obbligatoria è stabilita dalla Banca Centrale Europea (BCE), che, attraverso la propria normativa, conserva la competenza per le decisioni principali, delegando alcune funzioni operative alle banche centrali nazionali.

EBA aggiorna le regole di convalida per le segnalazioni di vigilanza ITS

17 marzo 2025

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha aggiornato l'elenco delle regole di convalida previste negli Standard Tecnici di Attuazione (ITS) relativi alle segnalazioni di vigilanza.
Il nuovo aggiornamento segnala le regole che sono state temporaneamente disattivate, in quanto affette da errori tecnici o da incoerenze riscontrate. Di conseguenza, le autorità di vigilanza nazionali dell'UE sono informate che le segnalazioni trasmesse in base a tali regole non devono essere oggetto di convalida formale.
Nell'ambito del proprio sistema di reporting, l'EBA ricorda che l'introduzione del modello DPM 2.0 (Data Point Model) e dell'Architettura 2.0 ha comportato una revisione complessiva, comprendente anche l'aggiornamento dei file Excel con le regole di convalida, del DPM e della relativa tassonomia.

La riserva obbligatoria e facoltativa 2024 delle fondazioni bancarie

18 marzo 2025

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 63 del 17 marzo 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 13 marzo 2025, che stabilisce i criteri per l'accantonamento alla riserva obbligatoria e per quello patrimoniale facoltativo da parte delle fondazioni bancarie, con riferimento all'esercizio 2024.
Nel predisporre il bilancio relativo all'anno 2024, le fondazioni sono tenute ad applicare le disposizioni previste dal provvedimento del 19 aprile 2001 del Ministero del Tesoro. In tale contesto, viene specificato che la nozione di "avanzo dell'esercizio" fa riferimento al risultato determinato secondo i criteri di tale provvedimento.
Il decreto stabilisce che la quota minima da accantonare alla riserva obbligatoria, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 153/1999, è fissata nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio.
Inoltre, con una delibera motivata, le fondazioni possono prevedere un accantonamento facoltativo volto a tutelare il valore del patrimonio, per un importo non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio.

Riforme di Basilea III: il punto del BIS sugli effetti nel sistema bancario

28 marzo 2025

La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ha pubblicato il nuovo Rapporto di Monitoraggio sull'attuazione di Basilea III, analizzando l'impatto delle riforme sul settore bancario. Il documento si basa su un sistema di monitoraggio semestrale che valuta indicatori chiave come il coefficiente patrimoniale, la leva finanziaria e le metriche di liquidità, utilizzando dati forniti dalle autorità di vigilanza nazionali.
L'analisi riguarda un campione di 176 banche, suddivise tra 115 istituzioni di grandi dimensioni (Gruppo 1) e 61 banche più piccole (Gruppo 2), sulla base dei dati al 30 giugno 2024. Il rapporto assume l'applicazione piena delle regole di Basilea III, senza considerare misure transitorie né requisiti aggiuntivi del secondo pilastro, e non formula ipotesi sulla redditività futura o sui comportamenti strategici delle banche.

2. Intermediari finanziari

SMD: disposizioni di vigilanza per i gestori di crediti deteriorati

13 febbraio 2025

Il 13 febbraio, Banca d'Italia ha reso note le nuove disposizioni di vigilanza volte a recepire la Direttiva 2021/2167 relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati (Direttiva SMD), in linea con quanto previsto dal Capo II, Titolo V, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993).
Banca d'Italia ha diffuso le istruzioni per compilare il nuovo schema di raccolta dati relativo alle cessioni di sofferenze previste dalla Direttiva SMD, da parte di banche e intermediari ex art. 106 TUB. L'obbligo di segnalazione si estende anche ai gestori di crediti deteriorati, nel caso in cui cedano tali crediti a un altro soggetto acquirente. Ha inoltre, aggiornato varie disposizioni di vigilanza per recepire la Direttiva SMD, estendendole ai gestori di crediti deteriorati. Le modifiche riguardano assetti proprietari, trasparenza, partecipazioni qualificate, adesione all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e segnalazioni alla Centrale dei Rischi, con obblighi validi da giugno 2025.

Compliance e internal audit dei gestori dei fondi: vigilanza ESMA

14 febbraio 2025

Banca d'Italia ha pubblicato il quinto aggiornamento, datato marzo 2025, alla Circolare n. 314 del 23 giugno 2021, che disciplina gli obblighi di riserva minima per gli intermediari finanziari sotto vigilanza.
Le banche sono tenute a mantenere una percentuale delle proprie passività come riserva obbligatoria presso la banca centrale nazionale. Il valore della riserva minima è calcolato in base alle passività di bilancio, sulle quali vengono applicate specifiche aliquote.
Il rispetto di tale obbligo viene monitorato attraverso la media dei saldi di fine giornata mantenuti sui conti di riserva per un periodo di sei o sette settimane, definito come periodo di mantenimento.
La riserva obbligatoria è stabilita dalla Banca Centrale Europea (BCE), che, attraverso la propria normativa, conserva la competenza per le decisioni principali, delegando alcune funzioni operative alle banche centrali nazionali.

CSDR Refit: le linee guida ESMA per i depositari centrali di titoli

25 febbraio 2025

L'ESMA ha emesso degli standard tecnici riguardanti vari aspetti del Regolamento sui depositari centrali di titoli (Regolamento 909/2014/UE – CSDR), come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2845 (CSDR Refit). Questi standard si concentrano sulla valutazione dei depositari centrali di titoli, sull'individuazione delle attività di rilevanza significativa e sulle informazioni che devono essere comunicate.

Gli standard tecnici si concentrano, in particolare, su:

- Le informazioni che i depositari centrali di titoli (CSD) europei devono trasmettere alle autorità nazionali competenti per il processo di revisione e valutazione.
- I criteri utilizzati per determinare l'importanza dei CSD europei in uno Stato membro ospitante e le informazioni che devono essere comunicate dai CSD dei paesi terzi.

Gli standard tecnici del CSDR Refit sono articolati in tre relazioni finali:

1. Revisione e valutazione dei CSD UE: ESMA propone un'armonizzazione delle informazioni da fornire, con un periodo di un anno per adattare i sistemi informatici dei CSD.
2. Criteri di importanza sostanziale: Gli standard definiscono i dati necessari per valutare l'importanza dei CSD europei, necessari per l'istituzione di collegi di autorità di vigilanza.
3. Notifiche dei CSD dei Paesi terzi: ESMA suggerisce di semplificare le informazioni da inviare.

Le tre relazioni finali sono state inviate alla Commissione europea per l'adozione.

Aggiornamento degli ITS sugli obblighi di segnalazione secondo CRD IV

26 febbraio 2025

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/379 del 26 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, apporta modifiche alle norme tecniche di attuazione (ITS) stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. Le modifiche riguardano in particolare i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per l'adempimento degli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 78, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
Questi obblighi di segnalazione sono finalizzati all'analisi comparativa e sono stati aggiornati per riflettere i cambiamenti nelle valutazioni delle autorità competenti e nelle relazioni dell'EBA (Autorità Bancaria Europea). Le modifiche legislative in materia di rischio di mercato hanno anche portato a un adeguamento dei portafogli di riferimento, in linea con le nuove esigenze normative stabilite nel regolamento di esecuzione.
Nel contesto dell'aggiornamento delle norme tecniche di attuazione (ITS) per l'analisi comparativa del rischio di credito, sono state riviste le istruzioni relative alla segnalazione dei parametri di rischio che possono generare variabilità nei modelli interni. In particolare, è stato chiarito che la comunicazione di dati riguardanti la probabilità di default (PD) e la perdita in caso di default (LGD) è obbligatoria.
Poiché l'entrata in vigore dei nuovi requisiti patrimoniali per il rischio di mercato è stata rinviata dal Regolamento delegato (UE) 2024/2795, i modelli interni attualmente in uso non verranno sostituiti nel corso del 2025. Tuttavia, sono stati estesi i modelli utilizzati per la convalida del metodo standardizzato, includendo ulteriori portafogli rispetto a quelli previsti nell'esercizio 2024. Questo aggiornamento mira a rafforzare la vigilanza prudenziale e facilitare l'implementazione del nuovo metodo standardizzato per il calcolo dell'output floor.

3. Mercati finanziari

CSDR Refit: le linee guida ESMA per i depositari centrali di titoli

27 gennaio 2025

Borsa Italiana, con un avviso del 24 gennaio 2025, ha comunicato che Consob ha approvato modifiche al Regolamento dei Mercati, effettive dal 27 gennaio 2025, riguardanti l'introduzione del servizio "Best of Book", noto anche come Retail Trading Facility.
Questo servizio, reso disponibile sulla piattaforma Optiq di Euronext, è volto a migliorare l'esecuzione degli ordini per gli investitori retail (clienti privati) nel mercato ETFPlus. L'obiettivo è offrire condizioni di "best execution" grazie alla partecipazione di fornitori di liquidità dedicati ai clienti retail (Retail Liquidity Providers - RLP).
Nel contesto di questo servizio, gli RLP inseriscono nel book di negoziazione centrale ordini che devono essere almeno pari o migliori del miglior prezzo disponibile sul mercato ("best of book" o BBO). Questi ordini RLP possono essere abbinati esclusivamente con ordini identificati come provenienti da clienti retail (RMO).
Un aspetto distintivo è che, a parità di prezzo, gli ordLP acquisiscono priorità di esecuzione rispetto agli altri ordini RMO, superando la normale priorità temporale. Tuttavia, la priorità temporale continua ad applicarsi tra gli ordini inseriti dai diversi RLP che operano nel servizio Best of Book. Le modifiche regolamentari interessano specifici articoli relativi alle proposte di negoziazione e alla negoziazione continua nel mercato ETFPlus.

La CC sulla nullità dei contratti derivati in assenza del mark to market

28 gennaio 2025

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 417 dell'8 gennaio 2025 (Sezione I), si è pronunciata in merito alla nullità dei contratti derivati. La Corte ha stabilito che, se in tali contratti mancano il "mark to market", i criteri di calcolo o gli scenari probabilistici associati, un eventuale ricorso in Cassazione che ne sostenga la validità deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, comma 1, numero 1 del Codice di Procedura Civile.
L'ordinanza conferma quanto già statuito in precedenza, ovvero che l'intermediario finanziario che opera per conto proprio possiede una conoscenza più approfondita delle caratteristiche del prodotto finanziario, inclusi gli scenari probabilistici che determinano i flussi monetari previsti dal contratto.
Ribadendo un principio consolidato, la Cassazione ha ribadito che, per la validità di un contratto di interest rate swap (IRS), è indispensabile verificare che vi sia stato un accordo tra l'intermediario e l'investitore sulla quantificazione del rischio (alea). Tale quantificazione deve basarsi su criteri scientificamente riconosciuti e condivisi oggettivamente e deve includere il Mark to Market (ossia il valore attuale del derivato a una data specifica, corrispondente al costo per chiudere anticipatamente il contratto o per un terzo che subentri), gli scenari probabilistici e la misura qualitativa e quantitativa sia dell'alea che dei costi (anche se impliciti), considerando i parametri di calcolo legati alle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.
La nullità in questi casi non è meramente virtuale (come previsto dall'articolo 1418, comma 1, del Codice Civile), bensì strutturale (ai sensi dell'articolo 1418, comma 2, del Codice Civile), in quanto attiene a elementi fondamentali del contratto, quali la causa e l'oggetto.

Disciplina degli impegni: modifiche al procedimento sanzionatorio

28 gennaio 2025

La Consob ha avviato una consultazione pubblica per apportare modifiche al proprio Regolamento sulle procedure sanzionatorie. L'intervento mira a recepire la nuova disciplina degli "impegni", introdotta dalla "Legge Capitali" (articolo 196-ter del Testo Unico della Finanza - TUF).
Questo nuovo strumento permette di chiudere in anticipo un procedimento sanzionatorio se il soggetto contestato propone soluzioni (impegni) in grado di eliminare le criticità riscontrate, evitando così l'applicazione di sanzioni. L'obiettivo è snellire i tempi procedurali, limitare il contenzioso e salvaguardare comunque l'efficacia della tutela per investitori e mercato.
La possibilità di presentare impegni è estesa a tutte le violazioni amministrative sotto la competenza Consob e deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione. La Consob valuterà la proposta e potrà accettarla, chiudendo il caso, o rifiutarla, riattivando il procedimento.
Le modifiche al Regolamento sanzionatorio definiscono nel dettaglio come presentare e valutare le proposte di impegni, cosa accade in caso di mancato rispetto degli stessi e le condizioni per una eventuale riapertura del procedimento. Sono inoltre previste altre piccole modifiche per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa complessiva della Consob.
La consultazione si è conclusa il 26 febbraio 2025.

Le ultime modifiche al regolamento dei mercati di Borsa

14 febbraio 2025

Borsa Italiana, con avviso n. 6621 del 13 febbraio 2025, ha reso noto che la Consob, tramite delibera n. 23399 del 22 gennaio 2025, ha dato il via libera alle modifiche al Regolamento dei Mercati da essa organizzati e gestiti e alle relative Istruzioni. È stato inoltre approvato l'aggiornamento delle Istruzioni al Regolamento del Mercato Euronext Derivatives.
Le modifiche, entrate in vigore il 24 febbraio 2025, riguardano diversi mercati:

- Sul Mercato ETFplus: sono armonizzate a livello di gruppo le previsioni sulla gestione delle operazioni societarie (corporate actions) per gli strumenti ETP e sono aggiornati i requisiti per gli ETC/ETN (con impatto anche sul Mercato SeDeX).
- Sul Mercato Euronext Derivatives: è stata eliminata una regola di condotta sul KID (ritenuta non più necessaria nel nuovo quadro normativo europeo) e le operazioni con richiesta di negoziazione di prezzo (RFC) sono escluse dal calcolo dei prezzi minimo e massimo, similmente alle operazioni concordate.
- Sul Mercato MOT: è introdotta la possibilità di quotare sul Segmento Professionale tranche di titoli cartolarizzati (ABS) privi di rating o con rating inferiore all'"investment grade", a determinate condizioni.
- Sui mercati Euronext Milan e Euronext MIV Milan: sono apportate modifiche al regime di ammissione a quotazione delle azioni, per semplificare e allineare le regole con quelle del Gruppo Euronext.
- Nelle Istruzioni al Mercato Euronext Derivatives: sono inclusi adeguamenti di dettaglio relativi alla trasmissione delle proposte di negoziazione e alla compravendita di Opzioni sull'indice FTSE MIB.

Consob e l’attuazione di EMIR 3.0: prime osservazioni operative

14 febbraio 2025

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha dato il via a un'iniziativa di vigilanza congiunta, condotta in collaborazione con le autorità nazionali competenti. L'azione si concentrerà sulle funzioni di conformità normativa ("compliance") e di revisione interna ("internal audit") presso le società che gestiscono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) in tutta l'Unione Europea. Questa attività di controllo coordinata si svolgerà per l'intero anno 2025. Il suo scopo è valutare l'efficacia delle funzioni di conformità e di revisione interna in queste entità, verificando che siano adeguatamente dotate di personale qualificato, autorità, conoscenze e competenze necessarie per svolgere i compiti previsti dalle direttive europee che disciplinano l'attività di tali gestori. Le funzioni di conformità e revisione interna sono essenziali per garantire l'esistenza di robusti meccanismi di controllo interno, capaci di monitorare, individuare, valutare e mitigare i potenziali rischi di mancato rispetto delle norme applicabili. Assicurare che gli enti dispongano di controlli interni efficaci è fondamentale per salvaguardare gli interessi degli investitori e preservare la stabilità del sistema finanziario. Il lavoro sarà condotto impiegando un quadro di valutazione unificato, elaborato dall'ESMA, che stabilisce l'ambito dell'indagine, la metodologia da seguire, le aspettative della vigilanza e il calendario per l'esecuzione armonizzata di questa azione di controllo. L'ESMA ha previsto di pubblicare i risultati finali di questa azione comune di vigilanza in un rapporto nel corso del 2026.

Mancati regolamenti: le nuove direttive dell'ESMA in ambito CSDR

17 marzo 2025

L’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ha diffuso una dichiarazione relativa alla gestione dei mancati regolamenti, nell’ambito del meccanismo sanzionatorio previsto dal Regolamento CSDR, a seguito dell’interruzione operativa che ha interessato i servizi TARGET2 e T2S nel mese di febbraio.
Nella comunicazione, l’ESMA precisa che, per le giornate del 27 e 28 febbraio 2025, le autorità di vigilanza nazionali non richiedono ai depositari centrali di titoli (CSD) l’applicazione di sanzioni pecuniarie in relazione agli insuccessi nei regolamenti.
Il malfunzionamento, che ha coinvolto le infrastrutture operative del sistema TARGET, ha determinato ritardi significativi nell’elaborazione delle istruzioni di pagamento, nei flussi con i sistemi ancillari e nei trasferimenti di liquidità, impedendo per diverse ore il normale svolgimento delle operazioni.
Come già indicato nel documento Q&A ESMA n. 1158 del 18 ottobre 2022, in casi in cui il regolamento non può essere eseguito per cause non imputabili alle controparti, non si applicano sanzioni secondo quanto previsto dal CSDR.

Riforma delle sanzioni Consob: arriva la delega in Gazzetta Ufficiale

21 marzo 2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2025 – la Legge 11 marzo 2025, n. 28, recante modifiche alla Legge n. 21/2024 (c.d. Legge Capitali). Il provvedimento aggiorna la delega precedentemente conferita, prorogandone i termini di esercizio, e attribuisce al Governo una nuova delega per il riassetto organico delle sanzioni Consob e delle procedure sanzionatorie previste dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998).
Tale Legge introduce numerose modifiche alla disciplina dei mercati di capitali. Tra gli interventi principali, si segnala l'estensione dei termini previsti per l'esercizio della delega legislativa contenuta nella Legge Capitali, passando da 12 a 24 mesi per l'adozione dei decreti attuativi e da 18 a 24 mesi per eventuali correttivi. Viene inoltre conferita una nuova delega al Governo per intervenire in materia di arbitrato societario.
Il provvedimento interviene anche sul D. Lgs. 231/2007, prevedendo che anche i gestori esterni di SICAV e SICAF siano soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Inoltre, per conformarsi al Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei, la norma estende le competenze operative anche a istituti di pagamento e di moneta elettronica, disciplinando la loro partecipazione ai sistemi di pagamento e prevedendo sanzioni in caso di inadempienze.
Sono previste modifiche anche al TUF, in particolare agli articoli 31 e 31-bis, che riguardano l'Organismo di vigilanza sui consulenti finanziari. Infine, la legge introduce un'esenzione parziale dall'applicazione di alcune regole del TUF per investimenti in azioni di banche popolari e cooperative, qualora gli importi siano contenuti entro soglie stabilite, in particolare fino a 3.000 euro, o fino a 4.000 euro se previsti come quota minima statutaria per diventare soci.

4. Comparto assicurativo

IRRD: in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva 2025/1

8 gennaio 2025

L'8 gennaio 2025, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato due nuove Direttive:

- Direttiva 2025/1 (nota come IRRD - Insurance Recovery & Resolution Directive), che introduce un quadro normativo per il risanamento e la risoluzione delle compagnie di assicurazione e riassicurazione;
- Direttiva 2025/2, che apporta modifiche alla Direttiva Solvency II.

La Direttiva IRRD, in particolare, trasferisce al comparto assicurativo principi e meccanismi già applicati alle banche con la Direttiva BRRD. Il suo obiettivo, scaturito anche dall'esperienza della crisi finanziaria del 2008, è preparare meglio le imprese e le autorità europee ad affrontare situazioni di grave crisi finanziaria, consentendo interventi tempestivi e coordinati, anche a livello transfrontaliero.

Garantire una gestione efficace delle crisi assicurative è essenziale per la stabilità del mercato interno. Il fallimento di una compagnia può infatti danneggiare gli assicurati, l'economia reale e la fiducia nel settore. La Direttiva mira quindi a fornire un processo di risoluzione prevedibile e armonizzato per prevenire danni sistemici più ampi.

La Direttiva 2025/2, invece, interviene sulla Solvency II per migliorarne l'applicazione, focalizzandosi su proporzionalità, qualità della vigilanza, obblighi informativi, gestione delle garanzie di lungo termine, strumenti macroprudenziali, rischi legati alla sostenibilità e supervisione di gruppo e transfrontaliera.

Arbitro assicurativo: in GU la procedura ADR per i contratti assicurativi

9 gennaio 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che definisce le modalità operative per l'Arbitro Assicurativo, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e operatori del settore (imprese e intermediari).
Questo nuovo organismo, istituito presso l'IVASS, gestirà le dispute relative a prestazioni e servizi derivanti dai contratti assicurativi. Il Regolamento chiarisce la tipologia di controversie ammissibili, stabilendo anche limiti economici massimi (ad esempio, 300.000 euro per alcuni rami vita, 25.000 euro per la maggior parte dei danni, con eccezioni per la RC auto).Per accedere all'Arbitro, il cliente deve prima presentare un reclamo all'impresa o intermediario, attendere la risposta (o la scadenza dei termini) e, solo in seguito, presentare ricorso entro dodici mesi. Il Regolamento specifica cause di inammissibilità, come la mancata presentazione preventiva del reclamo o ricorsi su fatti troppo risalenti.
La composizione dei collegi decisori prevede membri designati da IVASS e rappresentanti di imprese, intermediari e associazioni dei consumatori. La procedura prevede scambi di memorie tra le parti con termini perentori. La decisione del collegio, motivata, deve essere emessa entro 90 giorni (prorogabili). Le imprese e gli intermediari sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni entro 30 giorni; il mancato adempimento verrà reso pubblico sul sito dell'Arbitro e sui siti degli inadempienti per un periodo definito. L'operatività effettiva del sistema sarà definita da ulteriori disposizioni IVASS.

Solvency II: EIOPA sulla proporzionalità per imprese piccole non complesse

31 gennaio 2025

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato un parere tecnico, richiesto dalla Commissione Europea, sull'applicazione del nuovo principio di proporzionalità nell'ambito della Direttiva Solvency II, con particolare attenzione alle imprese assicurative di piccole dimensioni e non complesse.
La recente revisione di Solvency II ha introdotto criteri precisi per identificare queste "imprese piccole e non complesse" (SNCU), le quali possono beneficiare di requisiti normativi semplificati (in aree come governance e calcoli patrimoniali) attraverso una procedura di notifica alle autorità di controllo.
Il parere dell'EIOPA avalla la metodologia per classificare le SNCU e, aspetto fondamentale, suggerisce una serie di condizioni (basate su criteri quantitativi e qualitativi che valutano il profilo di rischio, la complessità e la struttura dell'impresa) affinché le autorità di vigilanza possano estendere misure di proporzionalità analoghe anche ad altre compagnie assicurative che, pur non essendo classificate come SNCU, presentano un profilo di rischio che lo giustifica.
L'obiettivo è duplice: da un lato, ridurre gli oneri normativi per una parte del mercato assicurativo europeo e, dall'altro, mantenere un approccio prudenziale solido.
L'introduzione di regole più flessibili e calibrate sulla realtà delle singole imprese favorisce la diversità e la concorrenza, consentendo al contempo alle autorità di concentrare le proprie risorse di vigilanza sugli enti più grandi e con profili di rischio più elevati.

Segnalazioni di vigilanza limitate e Solvency II: EIOPA rivede le linee guida

3 febbraio 2025

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha aperto una consultazione pubblica per rivedere gli orientamenti esistenti relativi al calcolo della quota di mercato per le imprese assicurative. Questo dato è cruciale per determinare quali compagnie possono beneficiare di obblighi di segnalazione prudenziale semplificati nell'ambito del quadro normativo Solvency II.
La consultazione si inserisce nel contesto della recente revisione di Solvency II, che ha portato l'EIOPA a voler aggiornare e, dove possibile, semplificare le proprie linee guida per garantire la coerenza con il nuovo impianto normativo.
L'esperienza maturata nell'applicazione pratica degli orientamenti sulla determinazione delle quote di mercato ha messo in luce la necessità di apportare miglioramenti mirati. In particolare, è emerso il bisogno di definire più chiaramente i ruoli delle autorità di vigilanza e delle imprese nella comunicazione delle limitazioni di segnalazione, oltre a promuovere un uso più efficace delle esenzioni o degli obblighi ridotti per assicurare condizioni eque tra gli operatori.
Il documento posto in consultazione presenta proposte specifiche per affrontare e migliorare questi aspetti.
L'EIOPA invita tutti gli interessati a fornire i propri commenti e feedback sul documento di consultazione entro la scadenza del 28 aprile 2025.

Tabella Unica Nazionale per lesioni macropermanenti in GU

18 febbraio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, Supplemento Ordinario n. 4, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che approva la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità (lesioni macropermanenti). Tale tabella si applica ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, nonché da prestazioni sanitarie rese da operatori sanitari e strutture pubbliche o private. La tabella determina il valore economico attribuito a ciascun punto percentuale di invalidità permanente (tra 10 e 100 punti), in funzione dell'età del soggetto leso, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005, art. 138). Il valore del primo punto di invalidità è pari a € 939,78.

Il decreto include:

- Allegato I: tavole con i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori per il calcolo del danno biologico e morale;
- Allegato II, tabella 1: tabella del danno biologico puro per ogni punto di invalidità, con variazione per età;
- Allegato II, tabella 2: tabella del danno biologico + danno morale (valori minimi, medi e massimi).

Il danno biologico temporaneo viene liquidato in base al valore di € 54,80 al giorno (art. 139 CAP), con una maggiorazione per danno morale che può variare dal 30% al 60% dell'importo giornaliero.

Solvency II: indicazioni EIOPA sui dividendi attesi

25 febbraio 2025

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha diffuso oggi una Supervisory Statement (dichiarazione della vigilanza) che offre una guida iniziale alle autorità di vigilanza riguardo al trattamento dei cosiddetti "dividendi prevedibili" da parte delle compagnie di assicurazione, nel contesto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa Solvency II. EIOPA sta attualmente rivedendo il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/894 per aggiornare le disposizioni in seguito alla revisione di Solvency II e per includere altre modifiche rilevanti per la vigilanza, come la riduzione dell'onere di segnalazione. L'obiettivo di questa guida è promuovere una maggiore convergenza nella vigilanza, affrontando i vari approcci di mercato utilizzati dagli assicuratori per determinare i dividendi prevedibili dai propri fondi.

I (ri)assicuratori e i gruppi europei sono obbligati a dedurre dai propri fondi i dividendi, le distribuzioni e gli oneri prevedibili, complessivamente noti come "dividendi prevedibili", poiché questi non soddisfano più i criteri di permanenza e disponibilità, né la capacità di assorbire le perdite, caratteristiche fondamentali degli elementi dei fondi propri.

I dividendi diventano prevedibili, al più tardi, quando vengono dichiarati o approvati dall'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Tuttavia, la deduzione dei dividendi dopo l'approvazione formale da parte dell'organo di amministrazione, gestione o vigilanza è considerata da EIOPA come un'opzione praticabile solo nel caso in cui esistano difficoltà oggettive che impediscono la stima accurata dei dividendi prevedibili.

Polizza CAT-NAT: l'obbligo di Assicurazione per i rischi catastrofali

28 febbraio 2025

Il 30 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il decreto n. 18 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le modalità operative e attuative per gli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali, noti anche come polizza catastrofale o polizza cat-nat, in conformità con l'art. 1, comma 105, della Legge 213/2023. Si sottolinea che l'articolo in questione obbliga le imprese a stipulare, entro il 31 marzo 2025, una polizza catastrofale per coprire i danni ai beni indicati nell'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Tale decreto in attuazione del comma citato, stabilisce gli eventi calamitosi e catastrofali da coprire, tra cui:

- Alluvione, inondazione ed esondazione;
- Sisma;
- Frana.

Inoltre vengono definite *(i)* le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi nella polizza catastrofale, *(ii)* i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, *(iii)* i massimali ed i limiti di indennizzo della polizza catastrofale e *(iv)* le misure di trasparenza dell'offerta assicurativa sulla polizza cat-nat.

IVASS presenta lo schema regolamentare per l'Arbitro assicurativo

7 marzo 2025

IVASS ha avviato la consultazione pubblica sullo schema delle disposizioni tecniche e operative previste dall'articolo 13 del decreto del MIMIT del 6 novembre 2024, n. 215, riguardanti l'Arbitro assicurativo e la definizione dei criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e imprese in materia di servizi e prestazioni assicurative. Il decreto ha formalmente istituito l'Arbitro Assicurativo, definendo, in attuazione dell'articolo 187.1 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), le modalità di svolgimento dei procedimenti davanti a tale organismo.
IVASS ha messo in consultazione lo schema di disposizioni attuative dell'art. 13 del decreto MIMIT, che disciplina aspetti operativi dell'Arbitro Assicurativo. Tra i punti principali:

- modalità di adesione da parte di imprese e intermediari (con eventuale rinuncia da comunicare entro il 30 luglio 2025);
- criteri di selezione e nomina dei componenti del collegio;
- gestione telematica delle riunioni;
- attività della segreteria;
- presentazione dei ricorsi tramite portale dedicato;
- modalità di esecuzione e pubblicazione delle decisioni, incluse le sanzioni reputazionali per l'inosservanza.

Banca d’Italia aggiorna la Circolare 154 sulle segnalazioni di vigilanza

11 marzo 2025

Banca d’Italia ha pubblicato il 77° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 in data 11 marzo 2025, riguardante le segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. L'aggiornamento include gli schemi di rilevazione e le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi pertinenti. Nello specifico le modifiche apportate fanno riferimento agli schemi di segnalazione e al sistema delle codifiche, in linea con la normativa segnaletica di vigilanza che ha recepito il Regolamento (UE) 2024/1988. Inoltre, ha integrato le misure introdotte dalla Legge Capitali, che ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna.

Le modifiche introdotte riguardano, tra l'altro, l’obbligo di segnalare in modo più dettagliato i titoli in portafoglio, compresi quelli senza codice ISIN, con periodicità mensile. Inoltre, sono stati introdotti requisiti specifici per le survey “TA” e “TF” relative ai Fondi chiusi e SICAF, che dovranno fornire informazioni sui titoli, sulle quote o azioni, e sui redditi e dividendi, con cadenza trimestrale. Altre informazioni statistiche, invece, continueranno ad essere segnalate con periodicità semestrale. Tali aggiornamenti entreranno in vigore il 31 dicembre 2025.

IAIS sull'allocazione del rischio nelle polizze vita: nuove direttive

20 marzo 2025

La IAIS (International Association of Insurance Supervisors) ha reso pubblico un documento di consultazione (Issues Paper) che affronta le tematiche legate ai cambiamenti strutturali nel settore delle assicurazioni vita, con un focus specifico sull'allocazione del rischio sotto il profilo prudenziale.
Negli ultimi anni, la IAIS ha seguito con attenzione i cambiamenti nel settore delle assicurazioni vita, monitorati tramite il Global Monitoring Exercise (GME). L'attenzione si è focalizzata principalmente sulla crescente allocazione verso asset alternativi e sull'adozione della riassicurazione transfrontaliera ad alta intensità di asset (AIR), che implica il trasferimento di rischi da un assicuratore cedente a un riassicuratore, relativi a blocchi di passività assicurative.
Queste tendenze sono in parte riconducibili al lungo periodo di bassi tassi d'interesse che ha spinto gli assicuratori a cercare maggiori rendimenti e a ridurre l'impiego di prodotti ad alta intensità di capitale. Tuttavia, tali tendenze sono rimaste stabili anche in un contesto di tassi d'interesse più elevati. L'Issues Paper della IAIS analizza i cambiamenti nell'allocazione del rischio nel settore delle assicurazioni vita, focalizzandosi su asset alternativi e riassicurazione ad alta intensità di asset (AIR). Gli obiettivi principali sono:

- Esplorare le tendenze emergenti, con un focus su attività alternative e AIR.
- Fornire un quadro per comprendere le implicazioni macroprudenziali e di stabilità finanziaria.
- Identificare miglioramenti nelle normative di vigilanza.

5. Antiriciclaggio

Le dichiarazioni dovute all’UIF per le operazioni in oro

15 gennaio 2025

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), tramite una comunicazione datata 15 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti riguardo agli obblighi di dichiarazione delle operazioni in oro. Tali precisazioni si rendono necessarie in seguito all'entrata in vigore, prevista per il 17 gennaio 2025, del Decreto Legislativo 211/2024.
Il decreto in questione adegua la normativa italiana al Regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli del denaro contante e apporta modifiche alla disciplina sulla dichiarazione delle operazioni in oro, precedentemente regolata dalla Legge 7/2000. A partire dal 17 gennaio, sarà quindi obbligatorio dichiarare all'UIF, attraverso il Portale InfostatUIF, i trasferimenti che rientrano nei seguenti casi:

- Operazioni in oro il cui valore è pari o superiore a 10.000 euro (la soglia precedente era 12.500 euro).
- Operazioni dello stesso tipo effettuate nell'arco di un mese solare con la medesima controparte, a condizione che le singole operazioni siano pari o superiori a 2.500 euro e il valore complessivo raggiunga o superi i 10.000 euro.
- Materiale d'oro destinato alla fusione per ottenere oro da investimento o per uso prevalentemente industriale. Sono escluse da questa dichiarazione all'UIF i trasferimenti transfrontalieri di oro da investimento (monete con almeno 90% di oro o lingotti con almeno 99,5% di oro), che devono invece essere segnalati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il decreto conferisce all'UIF la facoltà di emanare istruzioni dettagliate sulle operazioni soggette a dichiarazione, sul loro contenuto e sulle modalità di invio. Pertanto, fino all'emissione di tali istruzioni, la comunicazione UIF del 2014 continuerà ad essere applicata nella misura in cui è compatibile con le nuove disposizioni legislative.

Estensione di adeguata verifica e controlli interni AML alle cripto-attività

15 gennaio 2025

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica sulla proposta di estendere ai fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) le proprie normative in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. L'iniziativa mira ad applicare ai CASP le disposizioni sull'adeguata verifica della clientela e sull'organizzazione interna e i controlli.
Questa mossa attua le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 204/2024 al decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), che ha incluso i CASP tra gli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, recependo il Regolamento UE sui trasferimenti di fondi e cripto-attività (TFR recast).
La Banca d'Italia ritiene che le sue attuali disposizioni di vigilanza, già applicate agli altri intermediari e basate su un approccio proporzionato e fondato sul rischio, siano adeguate anche per i CASP e propone di estenderle senza modifiche sostanziali. L'applicazione di tali norme permetterà ai CASP di calibrare le procedure in base alla loro complessità operativa e al rischio effettivo.
L'estensione comporterà per i CASP anche l'obbligo di inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche in materia di antiriciclaggio, permettendo all'Autorità di vigilanza di applicare le proprie metodologie di analisi del rischio anche a questa nuova categoria di operatori.
La consultazione sul documento è aperta per 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Misure restrittive anti terrorismo: il nuovo elenco dei soggetti designati

31 gennaio 2025

Il 31 gennaio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2025/206. Questo atto normativo, che applica l'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a specifiche misure restrittive contro individui ed entità per contrastare il terrorismo, aggiorna l'elenco dei soggetti interessati.

Il nuovo regolamento sostituisce e abroga il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2055, che conteneva il precedente elenco consolidato di persone, gruppi ed entità a cui si applicava il Regolamento (CE) n. 2580/2001.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha effettuato un riesame dell'elenco, come previsto dalla normativa in vigore. Tale revisione ha tenuto conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e delle informazioni aggiornate sullo status a livello nazionale fornite dalle autorità competenti.

A seguito di questa valutazione, il Consiglio ha deciso di rimuovere dall'elenco la voce relativa a una persona deceduta. Ha inoltre verificato che le autorità nazionali competenti hanno adottato provvedimenti nei confronti di tutti gli altri individui, gruppi ed entità presenti nell'elenco, in quanto coinvolti in atti terroristici secondo la definizione comune europea.

Pertanto, il Consiglio ha ritenuto giustificato il mantenimento delle misure restrittive specifiche previste dal Regolamento (CE) n. 2580/2001 per i soggetti rimanenti e ha conseguentemente aggiornato l'elenco, abrogando il regolamento precedente.

Segnalazioni AML: modifiche al portale Infostat-UIF

12 febbraio 2025

L'Ufficio di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), attraverso un comunicato diramato l'11 febbraio 2025, ha informato i soggetti tenuti alla segnalazione ai fini antiriciclaggio (AML) dell'aggiornamento del portale Infostat-UIF, avvenuto il 12 febbraio 2025.

Questo aggiornamento permette ai soggetti obbligati di notificare all'UIF le eventuali variazioni relative alle informazioni necessarie per la gestione delle segnalazioni AML. Le variazioni che possono essere comunicate riguardano:

- I dati anagrafici del soggetto obbligato (come un cambio di denominazione o di sede legale);
- Le tipologie di segnalazioni di competenza (ad esempio, Segnalazioni di Operazioni Sospette - SOS, Segnalazioni Aggregate - SARA, Segnalazioni Oggettive);
- Il referente designato per le comunicazioni con l'UIF.

A partire dal 12 febbraio 2025, tali modifiche devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale Infostat-UIF, a cura della persona registrata con il profilo di Amministratore.

Modifiche alla Raccomandazione 1 FAFT-GAFI

4 marzo 2025

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) rende noto di aver diffuso l'aggiornamento delle sue Direttive in materia di contrasto al riciclaggio di denaro. Inoltre, ha aperto una fase di consultazione per l'aggiornamento della Guida relativa alle misure contro il riciclaggio e le frodi, nonché per la promozione dell'inclusione finanziaria.
Nello specifico, durante la sessione plenaria del 18-21 febbraio 2025, il GAFI ha approvato le modifiche alla Raccomandazione numero 1 e alla relativa Nota interpretativa (concernenti la valutazione dei rischi e l'applicazione di un approccio basato sul rischio). Tali modifiche comportano aggiornamenti anche alle Note interpretative delle Raccomandazioni 10 (verifica della clientela) e 15 (nuove tecnologie), oltre alle definizioni pertinenti presenti nel Glossario.

Primi RTS attuativi per AMLD6, AMLR, AMLAR

6 marzo 2025

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato, in data 6 marzo 2025, una consultazione su quattro progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che sono fondamentali per l'implementazione del nuovo sistema antiriciclaggio e antiterrorismo dell'UE, previsto dal pacchetto AML/CFT. Questo pacchetto include la Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD6), il Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento Antiriciclaggio o AMLR) e il Regolamento (UE) 2024/1620 (Regolamento AMLAR).
Gli standard tecnici stabiliranno le modalità con cui le istituzioni e le autorità di vigilanza adempiranno ai loro obblighi relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento del terrorismo. Tali standard riguardano:

1. Vigilanza diretta dell'AMLA: determinare quali istituti siano soggetti alla vigilanza diretta, considerando le loro attività transfrontaliere e valutazioni del rischio.
2. Valutazione del rischio: creazione di una metodologia armonizzata per valutare i rischi intrinseci, i controlli e i rischi residui, garantendo coerenza tra le autorità di vigilanza.
3. Adeguata verifica della clientela: framework che permette agli istituti di scegliere l'approccio migliore per ottenere informazioni, mantenendo conformità al nuovo regolamento.
4. Sanzioni: indicazioni sugli indicatori e criteri per l'imposizione delle sanzioni, assicurando che siano proporzionate ed efficaci.

Gli standard saranno presentati alla Commissione europea il 31 ottobre 2025.

SICAV e SICAF eterogestite: chiarimenti sugli obblighi antiriciclaggio

28 marzo 2025

Banca d'Italia e UIF, con un comunicato del 28 marzo 2025, hanno sottolineato che dal 21 marzo 2025 gli obblighi antiriciclaggio si estendono anche ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF eterogestite, nonché ai soggetti finanziati da queste. La legge 11 marzo 2025, n. 28, ha modificato l'art. 3 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), stabilendo che i gestori esterni di SICAV e SICAF eterogestite (in base all’art. 1, c. 1, lett. i.1) e i-bis.1) del TUF) sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di antiriciclaggio, includendo anche i sottoscrittori delle azioni e i beneficiari dei finanziamenti gestiti.

6. ESG

Linee guida EBA sulla gestione dei rischi ESG ai sensi della CRD VI

9 gennaio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha diffuso oggi le Linee guida definitive relative alla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG). Queste direttive, in linea con la CRD VI, stabiliscono i requisiti che le banche devono seguire per individuare, valutare, gestire e tenere sotto controllo i rischi ESG, prevedendo anche l'elaborazione di piani per assicurarne la resilienza a breve, medio e lungo termine.
Tali orientamenti, basati sull'articolo 87 bis, paragrafo 5 della CRD (introdotto dalla CRD VI), saranno affiancati da linee guida specifiche sulle analisi di scenario legate ai fattori ESG.
Le Linee guida pubblicate definiscono in dettaglio i processi interni e i sistemi di gestione che le istituzioni finanziarie devono adottare per i rischi ESG, in ottemperanza alla Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI). L'obiettivo è rafforzare la sicurezza e la stabilità degli istituti man mano che i rischi ESG diventano più rilevanti e l'UE progredisce verso un'economia più sostenibile.
Viene specificato il contenuto dei piani che le banche devono preparare per monitorare e affrontare i rischi finanziari derivanti da fattori ESG, inclusi quelli connessi al percorso verso la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Questi piani, che supportano la preparazione degli istituti alla transizione, dovranno essere coerenti con eventuali altri piani di transizione già redatti o divulgati ai sensi di altre normative europee.
Le Linee guida diventeranno operative a partire dall'11 gennaio 2026. Per gli istituti di dimensioni ridotte e meno complessi, l'applicazione è prevista al più tardi dall'11 gennaio 2027.

Le linee guida EBA sull’analisi di scenario ESG in consultazione

16 gennaio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una bozza di linee guida per la consultazione pubblica, focalizzate sull'analisi di scenario in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). Queste bozze illustrano le aspettative dell'Autorità riguardo a come gli istituti di credito dovrebbero impiegare l'analisi di scenario all'interno dei loro sistemi di gestione per valutare la capacità di tenuta del proprio modello finanziario e operativo di fronte agli effetti negativi dei fattori ESG. Queste nuove linee guida si integrano con quelle sulla gestione dei rischi ESG, già pubblicate dall'EBA il 9 gennaio scorso, e insieme ad esse adempiono al mandato conferito dall'articolo 87 bis, paragrafo 5 della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD VI). I profondi cambiamenti climatici, il deterioramento ambientale, le questioni sociali e altri elementi ESG pongono sfide significative all'economia, con ripercussioni dirette sul settore finanziario. Tali rischi, in particolare quelli ambientali legati alla transizione e ai fattori fisici, possono influenzare notevolmente il profilo di rischio e il modello di business degli istituti. Per assicurare la solidità e la stabilità degli istituti nel breve, medio e lungo periodo, le linee guida definiscono i principi per sviluppare un framework e utilizzare scenari che supportino la riflessione e le decisioni strategiche in un contesto economico e fisico in continua evoluzione.

In quest'ottica, le direttive stabiliscono i criteri per testare la resilienza finanziaria (capitale e liquidità) di un istituto agli shock indotti dai fattori ESG, iniziando dal clima, e la capacità di adattamento del suo modello di business a diversi scenari plausibili, compreso il raggiungimento della neutralità climatica nell'UE entro il 2050.

La consultazione su questa bozza rimarrà aperta fino al 16 aprile 2025.

Categorizzazione dei prodotti di finanza sostenibile

17 gennaio 2025

L'organo consultivo europeo "Piattaforma sulla finanza sostenibile" ha trasmesso alla Commissione UE un documento che propone un metodo per catalogare i prodotti finanziari legati alla sostenibilità. Questa proposta è pensata come contributo per la revisione del Regolamento SFDR.
La nota suggerisce uno schema di classificazione incentrato su tre categorie principali: "Sostenibile", per investimenti che si allineano alla tassonomia UE o che sono chiaramente sostenibili; "Transizione", dedicata a prodotti che supportano attivamente il passaggio verso un'economia più verde e a zero emissioni; e "Raccolta ESG", per prodotti che escludono investimenti dannosi, privilegiano criteri ambientali/sociali migliori o integrano diverse caratteristiche di sostenibilità. I prodotti che non rientrano in queste definizioni verrebbero etichettati come "non classificati".
Le raccomandazioni della Piattaforma pongono l'accento sull'importanza di collegare questa classificazione alle preferenze degli investitori, specialmente quelli al dettaglio, e di assicurare un'integrazione fluida con l'attuale struttura dell'SFDR e i suoi indicatori.
La nota include anche dettagli tecnici sulla definizione di soglie e sull'impatto di tale sistema sul mercato attuale dei prodotti ESG.

Omnibus simplification package: OIC sulla proposta della CE

5 febbraio 2025

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato un documento che esplora le possibili modifiche alle normative sulla sostenibilità, anticipate dall'annunciata iniziativa legislativa dell'Unione Europea nota come "Omnibus Simplification Package". Questo pacchetto normativo mira a consolidare e semplificare diversi atti esistenti in un unico testo, con l'obiettivo dichiarato di alleggerire gli obblighi di rendicontazione per le aziende.
L'OIC accoglie favorevolmente l'iniziativa ma sottolinea che, per ottenere una vera semplificazione, il pacchetto Omnibus dovrebbe includere non solo le regole sulla rendicontazione (come la CSRD), ma anche le normative sulla vigilanza che impattano il settore finanziario (come Pillar 3 e SFDR). Un intervento limitato solo al reporting, infatti, offrirebbe benefici limitati, soprattutto per le PMI, che dovrebbero comunque fornire dati sulla sostenibilità agli istituti di credito per permettere a questi ultimi di rispettare i propri obblighi prudenziali.
Per massimizzare la semplificazione, l'OIC propone specifici interventi nel pacchetto Omnibus: creare una categoria intermedia di "mid-companies" (suggerendo soglie di 1000 dipendenti e 450 milioni di ricavi), posticipare l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le imprese non grandi in attesa di standard semplificati e sospendere lo sviluppo di standard settoriali. L'OIC suggerisce inoltre di riconsiderare i concetti di "doppia materialità" e la rendicontazione sull'intera "catena del valore", ritenuti complessi, costosi e divergenti rispetto agli standard internazionali.

Greenwashing: Consob sulla tutela dei consumatori

7 febbraio 2025

La Consob ha pubblicato un approfondimento nella sua collana "Quaderni Giuridici" dedicato al fenomeno del "greenwashing" e alla protezione degli investitori. Questo studio offre una visione integrata delle diverse normative, sia europee che nazionali, pensate per indirizzare i capitali privati verso investimenti orientati alla sostenibilità. Parallelamente, il documento definisce il greenwashing e ne illustra le modalità con cui si manifesta concretamente nelle relazioni di investimento.

Il Quaderno evidenzia come il settore privato sia considerato un attore chiave nella transizione verso un'economia più sostenibile.

Tuttavia, le decisioni degli investitori possono essere influenzate negativamente dalle comunicazioni aziendali ingannevoli che vantano un impegno verso la sostenibilità che in realtà non esiste o è esagerato.

Infine, l'analisi Consob esplora i possibili strumenti di tutela a disposizione dei risparmiatori le cui scelte di investimento siano state viziate da pratiche di greenwashing. Viene sottolineata la delicatezza di temi quali il risarcimento del danno e l'eventuale invalidità o scioglimento dei contratti, evidenziando come l'attuale quadro normativo, sebbene vasto, risulti complesso e suscettibile di miglioramenti.

Trasparenza informativa fattori ESG: richiamo di attenzione Consob

12 febbraio 2025

La Consob ha pubblicato un "richiamo di attenzione" rivolto ai gestori di fondi d'investimento (OICR) per evidenziare l'importanza dell'integrazione dei fattori ESG nelle loro decisioni operative e della trasparenza informativa a livello di prodotto. L'iniziativa mira a supportare gli operatori nell'applicazione corretta delle normative sulla finanza sostenibile e ad armonizzare le attività di vigilanza, in linea con quelle dell'ESMA. La Consob sollecita in particolare gli operatori a:

- Garantire che le informazioni sui prodotti, ai sensi della SFDR, siano chiare, specifiche sugli obiettivi/caratteristiche promosse e supportate da indicatori misurabili.
- Descrivere in modo trasparente e dettagliato la valutazione del principio "Non Arrecare un Danno Significativo" (DNSH), includendo tutti gli indicatori pertinenti (obbligatori e opzionali).
- Fornire una rappresentazione sostanziale della strategia e della verifica della "buona governance", con riferimento a screening, criteri di selezione e obiettivi di rischio/rating ESG. La verifica deve riguardare l'intero portafoglio.
- Per i prodotti Articolo 9, assicurare che i benchmark siano coerenti con la sostenibilità del prodotto.
- Nella rendicontazione periodica, riportare i valori effettivi degli indicatori e documentare il rispetto o meno del principio DNSH.
- Nel processo decisionale, prevedere meccanismi efficaci per il monitoraggio delle liste di esclusione e definire criteri di selezione degli investimenti chiari e oggettivi che identifichino iniziative veramente virtuose dal punto di vista ESG, assicurando la conformità alla buona governance.
- Stabilire procedure oggettive e verificabili per il calcolo degli indicatori, specialmente se basate su metodologie interne, e definire un processo decisionale indipendente e trasparente.

Rischi ESG: uno standard comune per la gestione del credito

25 febbraio 2025

In data 25 febbraio 2025, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha diffuso un rapporto che analizza la reperibilità e l'accessibilità delle informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché la possibilità di sviluppare una metodologia standardizzata per l'individuazione e la classificazione delle esposizioni creditizie connesse a tali rischi.
Il rapporto rileva che, sebbene negli ultimi anni si siano registrati miglioramenti significativi in termini di disponibilità e accessibilità dei dati, il panorama dei dati ESG rimane al momento incompleto.
Gli Istituti di Credito stanno mostrando un'attenzione crescente nella gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), sebbene i livelli di maturità differiscano in base alle tipologie di esposizione. Tra le principali difficoltà nello sviluppo di strumenti analitici più evoluti si annoverano la limitata disponibilità, l'eterogeneità qualitativa e la scarsa granularità dei dati disponibili.
Una maggiore strutturazione si riscontra nell'analisi del rischio di transizione nei portafogli corporate, ambito in cui l'EBA ha evidenziato l'emergere di pratiche comuni, tra cui l'impiego della classificazione per settore, l'analisi delle emissioni di gas serra e l'esame dei piani di transizione delle controparti come principali fonti informative. Anche se stanno emergendo approcci per la valutazione dei rischi ESG, i progressi fatti finora nel comprendere come questi rischi influenzino il rischio di credito sono ancora limitati. In base alle attuali pratiche di mercato e al panorama dei dati disponibili, l'EBA rileva che la fattibilità di sviluppare una metodologia standardizzata dipende in modo significativo dal tipo di esposizioni e rischi considerati. Qualora vengano intrapresi sforzi normativi per promuovere la standardizzazione, sarà probabilmente necessario adottare un approccio graduale.

Obiettivi ESG e remunerazione dei CEO delle quotate

10 marzo 2025

Il 10 marzo 2025, Banca d'Italia ha reso pubblico lo studio n. 917, che esplora l'integrazione degli obiettivi ESG nei piani di remunerazione degli amministratori delegati. Lo studio fornisce una panoramica comparata sull'adozione di piani retributivi legati a fattori ESG nelle società quotate delle principali economie europee: Francia, Italia, Germania e Spagna, con focus sull'arco temporale 2018-2022.

Il documento esamina l'evoluzione della remunerazione associata agli obiettivi ESG, mettendo in relazione le pratiche retributive con i tassi di raggiungimento degli obiettivi stessi e i dati relativi alla performance economica delle aziende. Le metriche ESG sono state integrate nei piani di compensazione dei CEO, stimolando un dibattito sull'efficacia di tali misure nel promuovere la sostenibilità, ma anche sui potenziali rischi per la performance economica delle imprese.

A livello europeo, nel periodo esaminato, in concomitanza con le modifiche legislative e di soft law, l'adozione di piani retributivi legati agli obiettivi ESG è aumentata costantemente. Nel 2022, quasi il 90% delle aziende ha implementato una remunerazione basata su fattori ESG, fissando in media 3 obiettivi per il CEO da raggiungere.

In Italia, nel 2022, la percentuale di aziende che integra fattori ESG nella retribuzione variabile è relativamente inferiore (82,5%) rispetto ad altre grandi economie europee. Tuttavia, le imprese italiane fissano in media un numero maggiore di obiettivi (3,3).

L'analisi mostra che, in generale, gli obiettivi ESG vengono raggiunti dai CEO senza effetti negativi sulla performance economica delle aziende. Nonostante ciò, permangono dubbi sull'efficacia dei piani di remunerazione nel promuovere la sostenibilità, principalmente a causa della selezione mirata degli obiettivi e dei rischi legati al greenwashing.

EBA: gli indicatori chiave sul rischio climatico nel settore bancario UE

20 marzo 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha rilasciato una serie di indicatori chiave relativi al rischio climatico nel settore bancario dell'UE, elaborati sulla base delle informazioni fornite dalle banche nell'ambito dell'informativa ESG del terzo pilastro. Questi indicatori consentono un accesso centralizzato a dati comparabili riguardanti il rischio climatico.
Gli indicatori ESG sono stati sviluppati in adempimento dell'art. 29, lett. f), del Regolamento istitutivo dell'EBA (Regolamento 1093/2010/UE), che prevede la creazione di un sistema di monitoraggio per i rischi ambientali, sociali e di governance, in linea con gli impegni dell'Accordo di Parigi sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
I dati evidenziano una forte esposizione del settore bancario dell'UE verso i settori che contribuiscono significativamente al cambiamento climatico, con percentuali medie di esposizione superiori al 70% in molti Paesi. Le banche, invece, segnalano una quota di esposizioni in settori ad alto rischio fisico inferiore al 30%, sebbene il livello di dettaglio delle valutazioni vari da istituto a istituto.
Inoltre, una parte significativa dei prestiti garantiti da immobili si trova nelle categorie di efficienza energetica più alta, sebbene le banche facciano largo uso di proxy e stime.
Gli indicatori si basano su dati con riferimento al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024, e l'EBA prevede di aggiornare regolarmente questi indicatori e di migliorare il sistema di monitoraggio nel tempo.

Nuove disposizioni sulla rendicontazione ESG nel Regolamento Emittenti

21 marzo 2025

Con la delibera n. 23463 del 12 marzo 2025, la Consob ha approvato l'aggiornamento del Regolamento n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), introducendo disposizioni in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, in attuazione delle deleghe previste dal decreto legislativo che recepisce la CSRD. Le modifiche al Regolamento Emittenti riguardano, da un lato, l'introduzione dell'art. 89-quinquies, che definisce modalità e tempistiche dell'attività di controllo della Consob sulle rendicontazioni di sostenibilità degli emittenti con Stato membro d'origine in Italia; dall'altro, la revisione dell'art. 81-ter, che prevede che il dirigente rilasci l'attestazione della rendicontazione utilizzando il nuovo "Schema n. 3" inserito nell'Allegato 3C-ter, in linea con quanto previsto dall'art. 154-bis TUF.

Il D. Lgs. 125/2024 ha ampliato i poteri di vigilanza della Consob in materia di rendicontazione di sostenibilità, limitatamente agli emittenti quotati con l'Italia come Stato membro d'origine. Sono stati introdotti nuovi commi al TUF che consentono alla Consob, in caso di violazioni, di richiedere la pubblicazione della non conformità e di diffondere informazioni integrative per tutelare la trasparenza del mercato. Il Decreto ha inoltre conferito alla Consob specifiche deleghe regolamentari, esercitate attraverso proposte di modifica al Regolamento Emittenti, sottoposte a consultazione pubblica. Consob ha considerato, nella versione finale del Regolamento Emittenti, le proposte del pacchetto Omnibus della Commissione UE, che prevedono modifiche significative alla normativa sulla rendicontazione di sostenibilità, inclusi rinvii e riduzioni degli obblighi per alcune imprese, al fine di garantire proporzionalità e minori oneri amministrativi.

7. Dora e intelligenza artificiale

Conformità agli orientamenti ESAS sulla sorveglianza

3 gennaio 2025

Con una comunicazione datata 3 gennaio 2025 (nota n. 46), la Banca d'Italia ha informato l'Autorità Bancaria Europea (EBA) della sua intenzione di aderire entro il 30 aprile 2025 agli orientamenti congiunti emessi dalle Autorità Europee di Vigilanza (ESAs). Tali direttive (identificate come JC/GL/2024/36) riguardano la collaborazione nella sorveglianza e lo scambio di informazioni tra le ESAs e le autorità nazionali competenti, in applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554, noto come DORA.
Come noto, il Regolamento DORA istituisce un quadro di supervisione specifico per i fornitori terzi considerati critici nel settore dei servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

BIS: l’uso dell’IA nel settore finanziario

7 gennaio 2025

Il Financial Stability Institute della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) ha pubblicato uno studio che esplora l'impatto potenziale e le sfide dell'intelligenza artificiale (IA), inclusa quella generativa, nel settore bancario e finanziario. La ricerca analizza come l'IA influenzi l'efficienza operativa, la gestione dei rischi e l'esperienza utente, rilevando che l'IA tende ad amplificare rischi già noti, introducendo sfide nuove principalmente con l'IA generativa (es. rischio di "allucinazioni").
Sebbene la maggior parte delle autorità finanziarie non abbia emesso norme specifiche sull'IA per gli istituti finanziari, ritenendo adeguati i quadri normativi esistenti per molti rischi, lo studio suggerisce la necessità di possibili chiarimenti o nuove linee guida in aree specifiche. Queste includono la governance dell'IA (con responsabilità chiare per management e CdA), l'adeguamento delle competenze richieste agli operatori, la gestione rafforzata del rischio di modello dovuto alla minore trasparenza dell'IA, la governance e la gestione dei dati specificamente legati all'IA, la valutazione normativa di nuovi operatori e modelli di business (come il Banking-as-a-Service) e la supervisione dei fornitori terzi critici di servizi tecnologici, data la loro crescente concentrazione. Le autorità potrebbero dover intervenire in queste aree per garantire una gestione efficace dei rischi emergenti.

DORA e incidenti ITC: sulla centralizzazione UE delle segnalazioni

20 gennaio 2025

Le tre Autorità di Vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), hanno pubblicato un rapporto in cui analizzano la fattibilità di centralizzare ulteriormente la segnalazione degli incidenti significativi legati all'ICT da parte delle entità finanziarie, come richiesto dall'articolo 21 del Regolamento DORA.
l rapporto valuta tre modelli distinti per la gestione di tali segnalazioni:
1.Il **modello base**: corrisponde all'attuale sistema previsto da DORA, operativo dal 17 gennaio 2025, dove le entità segnalano alle rispettive autorità nazionali competenti, che poi trasmettono le informazioni ad altre autorità a livello nazionale ed europeo. È un modello ampiamente decentrato.
2.Un **modello con condivisione dati potenziata**: simile al precedente, ma con una diffusione automatica delle segnalazioni, una volta presentate alle autorità competenti nazionali, sia a livello nazionale che europeo tra le parti interessate.
3.Un **modello completamente centralizzato (single EU hub)**: in questo scenario, le entità finanziarie invierebbero le segnalazioni direttamente a un polo centrale unico a livello UE, accessibile agli stakeholder in base ai ruoli specifici. Questo modello faciliterebbe l'analisi avanzata centralizzata e l'efficienza nella raccolta e diffusione dei dati, pur mantenendo le autorità nazionali come primo punto di contatto per la vigilanza e il follow-up. Il documento considera i potenziali vantaggi in termini di riduzione degli oneri e dei costi, nonché i miglioramenti in efficienza ed efficacia per la vigilanza intersettoriale derivanti da ciascun modello. Il rapporto congiunto è stato presentato al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Commissione Europea, i quali ne valuteranno le conclusioni per eventuali future decisioni sulla centralizzazione delle segnalazioni di incidenti ICT nel settore finanziario.

DORA: sulla segnalazione degli incidenti ICT alle autorità di vigilanza

24 gennaio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha emesso una risposta ufficiale (Q&A n. 7050) relativa al Regolamento DORA, specificamente sul tema della segnalazione degli incidenti informatici (ICT) da parte degli enti creditizi classificati come significativi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

La domanda sollevata riguardava la necessità per questi enti di effettuare una doppia segnalazione degli incidenti: una secondo il Regolamento DORA (Art. 19) e un'altra attraverso il sistema di segnalazione degli incidenti ICT della Vigilanza Bancaria Unica (SSM) della BCE.

L'EBA chiarisce, richiamando il considerando 51 del Regolamento DORA, che la segnalazione degli incidenti ICT è armonizzata e prevede che tutti i soggetti finanziari riferiscano direttamente alle rispettive autorità nazionali competenti. Nel caso in cui un'entità finanziaria sia soggetta alla supervisione di più autorità nazionali, gli Stati membri devono designare un'unica autorità ricevente per la segnalazione.

Pertanto, gli enti creditizi considerati significativi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 devono inviare la segnalazione degli incidenti ICT alle autorità nazionali competenti, le quali avranno poi il compito di trasmetterla alla BCE.

Di conseguenza, gli incidenti rilevanti legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (inclusi quelli informatici) che interessano gli enti significativi, come definiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, devono essere classificati e segnalati esclusivamente in conformità con quanto previsto dal Regolamento DORA e dalle relative norme tecniche.

AI Act: nuove Linee guida Commissione UE sulle pratiche vietate

6 febbraio 2025

La Commissione Europea ha pubblicato nuove Linee guida riguardanti le pratiche nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) che sono vietate, come definito dall'AI Act.
Queste direttive offrono una panoramica delle attività legate all'IA considerate proibite a causa dei potenziali pericoli che rappresentano per i valori e i diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'AI Act, come noto, classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio, distinguendo tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio e sistemi che richiedono specifici obblighi di trasparenza.
Le Linee guida esaminano nel dettaglio pratiche come, tra le altre, la manipolazione dannosa, l'attribuzione di punteggi sociali ("social scoring") e l'identificazione biometrica a distanza in tempo reale.
È importante sottolineare che, sebbene queste Linee guida siano state elaborate con l'intento di assicurare un'applicazione coerente, efficace e uniforme dell'AI Act in tutti gli Stati membri dell'UE, esse non hanno carattere legalmente vincolante.

DORA e gestione rischio ICT: istruzioni Bankit per l’autovalutazione

13 febbraio 2025

La Banca d'Italia ha pubblicato oggi le istruzioni operative per le valutazioni richieste alle banche e agli intermediari nell'ambito del Regolamento DORA. Tali valutazioni erano state sollecitate dall'Autorità con una precedente comunicazione al mercato del 23 dicembre 2024, nella quale gli enti finanziari erano invitati a verificare il proprio livello di preparazione rispetto ai requisiti introdotti dal Regolamento UE 2022/2554 (DORA) e a effettuare un'autovalutazione del sistema di gestione dei rischi ICT.

Per semplificare lo svolgimento di questa analisi da parte degli enti e favorire la confrontabilità delle risposte, la Banca d'Italia ha fornito un modello standard da compilare. Sono tenuti a utilizzare questo modello diversi tipi di soggetti, tra cui le capogruppo dei gruppi bancari, le banche non significative, le imprese di investimento, i gestori, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica (anche esenti), gli emittenti di token collegati ad attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività e i fornitori di servizi di crowdfunding.

La Banca d'Italia specifica che queste valutazioni, relative alla gestione del rischio ICT e allo stato di attuazione di DORA, devono coinvolgere le funzioni di controllo di secondo e terzo livello, ottenere l'approvazione dell'organo amministrativo ed essere accompagnate da una lettera firmata dal legale rappresentante dell'entità. La documentazione completa deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella nota di accompagnamento entro e non oltre il 30 aprile 2025.

Norme tecniche DORA sulla sorveglianza dei fornitori ITC critici

13 febbraio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2025/295 del 24 ottobre 2024, che integra il Regolamento DORA (UE) 2022/2554 con norme tecniche di regolamentazione (RTS). Questo regolamento armonizza le condizioni per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sui fornitori terzi critici di servizi ICT.

Il Regolamento dettaglia diversi aspetti operativi per la vigilanza: (i) Le informazioni che un fornitore terzo deve includere nella domanda per essere designato come critico, garantendo sufficiente dettaglio per la valutazione. (ii) Il contenuto, la struttura e il formato standard per le informazioni che i fornitori terzi critici sono tenuti a trasmettere, diffondere o segnalare. (iii) Le informazioni che i fornitori critici devono fornire alle autorità di vigilanza dopo aver ricevuto raccomandazioni (rapporti sullo stato di avanzamento, relazioni finali). (iv) La struttura e il formato delle risposte fornite dai fornitori critici, specificando che l'intenzione di conformarsi alle raccomandazioni deve essere accompagnata da un piano correttivo dettagliato con tempistiche. (v) Un modello per la notifica degli accordi di subappalto, che tenga conto delle diverse strutture dei fornitori rispetto alle entità finanziarie. (vi) Le modalità con cui le autorità competenti valuteranno i rischi evidenziati nelle raccomandazioni, monitorando sia l'attuazione delle azioni correttive da parte dei fornitori critici sia l'esposizione delle entità finanziarie a tali rischi, e promuovendo la condivisione delle informazioni pertinenti tra autorità di vigilanza capofila e autorità competenti nazionali per garantire un approccio uniforme.

DORA nelle assicurazioni: i modelli per segnalare gli incidenti

17 febbraio 2025

L'IVASS, con lettera al mercato n. 31644 del 14 febbraio 2025, ha definito le modalità operative che le imprese e gli intermediari assicurativi devono seguire per segnalare all'Istituto gli incidenti informatici di grave entità e, su base facoltativa, le minacce cyber significative, in conformità con il Regolamento DORA (Regolamento 2022/2554/UE).
L'Autorità ricorda che, ai fini della segnalazione ai sensi di DORA, un incidente è considerato grave se impatta servizi critici (come definiti dall'Articolo 6 di DORA), implica un accesso non autorizzato ai sistemi informatici e soddisfa contemporaneamente almeno due ulteriori criteri di rilevanza specificati.
Gli atti delegati di DORA stabiliscono una tempistica suddivisa in tre fasi per la comunicazione all'Autorità competente: una notifica iniziale entro 24 ore dalla scoperta dell'incidente, un rapporto intermedio entro 72 ore dalla notifica iniziale (con possibilità di aggiornamenti successivi) e un rapporto finale da inviare entro un mese dall'ultimo aggiornamento del rapporto intermedio.
Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 2 di DORA consente agli enti finanziari, incluse le compagnie assicurative, di segnalare volontariamente le minacce informatiche che ritengono rilevanti per il sistema finanziario, gli utenti o i clienti.
Per facilitare la segnalazione sia degli incidenti gravi sia delle minacce informatiche rilevanti su base volontaria ai sensi di DORA, l'IVASS ha messo a disposizione degli assicuratori e degli altri soggetti obbligati degli appositi modelli (template) che dovranno essere compilati secondo le istruzioni dettagliate negli atti delegati del Regolamento.

DORA: lo schema di decreto legislativo di adeguamento

19 febbraio 2025

La Commissione XIV Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati ha espresso il 6 febbraio 2025 parere favorevole sullo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2556.Il decreto legislativo si propone di: (i) Attuare le disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento DORA;(ii) Allineare la normativa nazionale vigente in materia di resilienza operativa digitale dei soggetti del settore finanziario;(iii)Osservare i criteri della legge di delegazione europea 2022–2023.

Le autorità competenti individuate sono: Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP, ciascuna per ambiti di competenza. Banca d'Italia è inoltre: Responsabile per Cassa depositi e prestiti S.p.A., intermediari finanziari e Bancoposta; Autorità competente per il forum di sorveglianza DORA (art. 32), con Consob come osservatore. È inoltre previsto l'obbligo di notifica al CSIRT Italia (organo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) in caso di incidenti ICT significativi.

Lo schema: (i)Definisce con chiarezza gli obblighi applicabili agli intermediari finanziari e a Bancoposta secondo il principio di proporzionalità;(ii) Prevede sanzioni amministrative proporzionate alla gravità delle violazioni: Da 30.000€ al 10% del fatturato per violazioni gravi (governance, organizzazione, responsabilità);Fino al 7% del fatturato per violazioni meno gravi (es. classificazione incidenti);Per SIM, SGR e istituti di pagamento, soglia massima al 10% del fatturato se supera i 5 milioni di euro; Per depositari centrali di titoli e fornitori TIC, massimo di 20 milioni o 10% del fatturato, se superiore; Fornitori TIC sono anch'essi soggetti a sanzioni, differenziate per tipo di cliente; Per soggetti apicali, le sanzioni variano da 5.000€ fino a 5 milioni, con possibilità di interdizione da incarichi (min. 6 mesi, max 3 anni).

DORA: nuovi RTS sulla notifica degli incidenti ICT gravi

20 febbraio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2025/301 del 23 ottobre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2022/2554, noto come DORA, con riferimento agli standard tecnici di regolamentazione (RTS) riguardanti il contenuto e le tempistiche delle notifiche obbligatorie che gli operatori del settore finanziario devono inviare alle autorità competenti in caso di incidenti ICT gravi, nonché quelle volontarie relative a minacce informatiche significative.

Per quanto concerne gli incidenti ICT gravi, gli operatori sono tenuti a trasmettere tre distinti flussi informativi: una notifica iniziale, seguita da una relazione intermedia, e infine una relazione conclusiva. L'obiettivo è quello di standardizzare e semplificare le procedure di segnalazione previste dall'articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento DORA, applicando criteri uniformi a tutte le tipologie di entità finanziarie.

I termini per l'invio delle segnalazioni, stabiliti all'articolo 20, comma 1, lettera a), punto ii) del Regolamento DORA, sono stati concepiti per bilanciare l'esigenza di tempestività da parte delle autorità con il bisogno delle entità finanziarie di disporre del tempo necessario per raccogliere dati affidabili e completi. In particolare, si è cercato di evitare di imporre oneri sproporzionati, soprattutto alle microimprese o agli operatori di dimensioni minori.

Quanto alle minacce informatiche significative, che sono soggette a notifica volontaria, il contenuto delle comunicazioni richieste sarà più snello rispetto a quello previsto per gli incidenti gravi, così da non gravare eccessivamente sugli operatori del settore.

Revisione delle RTS da parte delle ESAs su DORA e fornitori ITC critici

7 marzo 2025

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA - collettivamente note come le ESAs) hanno rilasciato un parere in merito al rifiuto della Commissione europea di approvare la bozza di RTS riguardante l'outsourcing (subappalto) di servizi ITC critici a fornitori terzi, essenziali per il supporto di funzioni rilevanti, nel contesto del Regolamento DORA.
L'articolo 30, paragrafo 5, del Regolamento DORA ha richiesto alle Autorità di vigilanza europee di elaborare standard tecnici di regolamentazione che definiscano i criteri che le entità finanziarie devono adottare quando affidano a terzi servizi ITC legati a funzioni critiche o di importanza rilevante. Le ESAs hanno sottoposto tali standard alla Commissione il 17 luglio 2024. La Commissione europea ha respinto la bozza di RTS delle ESAs, in base all'art. 15 dei rispettivi regolamenti. Le ESAs, in conformità con l'art. 10, par. 1, hanno quindi redatto un parere sulle modifiche proposte dalla Commissione. La Commissione ha bocciato la bozza originale poiché alcune misure superavano i poteri conferiti alle ESAs dal Regolamento DORA.
Il parere approva le modifiche proposte dalla Commissione, confermando che queste rispettano il mandato del Regolamento DORA. Le ESAs non suggeriscono ulteriori modifiche alla bozza di RTS e invitano la Commissione a finalizzarne l'adozione senza ulteriori ritardi.

Test TLPT e DORA: BI sulla loro importanza per la cybersicurezza

7 marzo 2025

Banca d’Italia ha reso disponibile l'intervento introduttivo di Chiara Scotti, Vicedirettrice Generale dell'istituto, in occasione del convegno che si è svolto il 27 febbraio 2025 presso il Centro Congressi Ciampi di Roma, focalizzandosi sui test TLPT nel contesto del Regolamento DORA.

La Vicedirettrice di Banca d’Italia ha enfatizzato l'importanza crescente della resilienza digitale nel settore finanziario, dato l'aumento degli attacchi informatici. In risposta, il Regolamento DORA ha introdotto nuovi standard di cybersicurezza, tra cui l'obbligo di test avanzati come i Threat-Led Penetration Testing (TLPT). Questi test simulano attacchi reali per verificare la sicurezza delle istituzioni finanziarie critiche. Il modello TIBER-EU, adottato da 16 paesi europei, fornisce un quadro di riferimento, e in Italia Banca d’Italia ha implementato TIBER-IT in collaborazione con Consob e IVASS.

Per ridurre i rischi legati all’esecuzione dei test sui sistemi in produzione, la Vicedirettrice ha sottolineato l'importanza di selezionare fornitori ICT affidabili e qualificati. A questo scopo, sia la metodologia TIBER-EU che il Regolamento DORA stabiliscono criteri precisi per l’acquisizione di tali servizi, tra cui: la verifica delle esperienze e competenze tecniche, il possesso di certificazioni, la stipula di coperture assicurative professionali e il rispetto di codici etici.

DORA e imprese assicurative: registro dei contratti ICT

7 marzo 2025

Con comunicazione al mercato datata 7 marzo 2025, IVASS ha fornito chiarimenti tecnici e istruzioni operative alle imprese di assicurazione riguardo le modalità di invio delle segnalazioni relative ai contratti stipulati con fornitori di servizi ICT, in applicazione del Regolamento DORA.

Ai sensi dell'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), le entità finanziarie – comprese compagnie assicurative, riassicurative e intermediari – sono tenute a mantenere un registro costantemente aggiornato contenente le informazioni sugli accordi contrattuali relativi ai servizi ICT affidati a soggetti terzi. Con cadenza annuale, le entità finanziarie devono trasmettere all'Autorità i dati su:

- numero dei nuovi contratti ICT;
- tipologia di fornitori terzi coinvolti;
- natura degli accordi stipulati;
- servizi e funzioni ICT esternalizzati.

In attuazione dell'art. 28 del Regolamento DORA, la Commissione UE ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 che definisce i modelli standard per il registro degli accordi ICT e le modalità di segnalazione. IVASS ha precisato che la trasmissione dei dati da parte delle assicurazioni dovrà avvenire tramite la piattaforma Infostat, utilizzando la survey DORA.

Cybersicurezza: l’ACN pubblica le linee guida per la certificazione EUCC

10 marzo 2025

Con il decreto direttoriale n. 12053/2025, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha approvato le linee guida per l’applicazione a livello nazionale del primo schema europeo di certificazione della sicurezza informatica, denominato EUCC (European Common Criteria), introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482.
Le linee guida adottate dall’ACN, in applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 123/2022, definiscono il quadro operativo nazionale per l’attuazione dello schema EUCC. In particolare:

- Linea guida NCCA n. 1: disciplina la vigilanza dell’ACN sugli organismi accreditati (laboratori e certificatori), prevedendo anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
- Linea guida OCSI n. 1: chiarisce i ruoli e le funzioni degli attori coinvolti nella certificazione, riconoscendo all’OCSI l’esclusiva competenza per l’emissione dei certificati di livello elevato.
- Linea guida OCSI n. 2: stabilisce le modalità con cui i laboratori di prova possono essere abilitati a collaborare con l’OCSI.
- Linea guida OCSI n. 3: descrive il processo di certificazione e le attività di monitoraggio per assicurare il mantenimento della validità dei certificati nel tempo.

Machine learning e asset allocation: evoluzione delle strategie nei fondi

11 marzo 2025

Nel marzo 2025, la Banca d’Italia ha diffuso il Quaderno di economia e finanza n. 913, focalizzato sull’impiego di algoritmi di machine learning per esaminare i comportamenti di riallocazione del portafoglio da parte dei fondi comuni azionari.

Lo studio si focalizza sulle modifiche nei portafogli riconducibili alle scelte discrezionali dei gestori, escludendo gli effetti dovuti alla variazione dei prezzi di mercato. Tali movimenti vengono poi analizzati in relazione a un insieme di 54 variabili, suddivise in sette grandi ambiti informativi: caratteristiche societarie, indicatori di liquidità, fattori di mercato, parametri di redditività, misure di solvibilità, dimensioni aziendali e investimenti, e infine valutazioni di rating.

I risultati dello studio sull'impiego dei modelli di machine learning nelle riallocazioni di portafoglio dei fondi di investimento evidenziano, secondo gli autori, che le dimensioni aziendali e le caratteristiche relative agli investimenti, unite agli attributi specifici dei titoli azionari, come la capitalizzazione di mercato e il volume delle transazioni, sono i fattori principali nell'interpretare i cambiamenti nei portafogli.

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo nazionale DORA

11 marzo 2025

L'11 marzo 2025 è stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2025**, n. 23, che adegua l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e recepisce la correlata Direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale nel settore finanziario.

Il decreto individua le autorità nazionali competenti nell'attuazione di DORA: Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP, ciascuna con competenze specifiche sui soggetti vigilati. Un ruolo centrale è attribuito alla Banca d'Italia, anche in relazione a Cassa Depositi e Prestiti, intermediari finanziari e Bancoposta, e per la partecipazione al forum di sorveglianza europeo.

Il provvedimento stabilisce inoltre che, in caso di incidenti informatici rilevanti, gli operatori dovranno notificare, oltre alla propria autorità di vigilanza, anche il CSIRT Italia, struttura dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale incaricata del monitoraggio a livello nazionale.

Viene chiarito l'ambito di applicazione delle norme per intermediari e Bancoposta, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono poi definiti i poteri ispettivi e informativi delle autorità, che potranno intervenire anche presso fornitori terzi di servizi ICT critici per le funzioni operative delle entità vigilate.

Il decreto attribuisce anche poteri regolamentari alle autorità, che potranno adottare disposizioni attuative coerenti con il quadro europeo. Infine, viene delineato un regime sanzionatorio articolato, con sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato o 20 milioni di euro, applicabili anche ai fornitori di servizi digitali e ai soggetti apicali, per i quali è prevista anche la possibile interdizione temporanea in caso di violazioni gravi.

DORA: indicazioni di Banca d'Italia per la trasmissione dei registri

14 marzo 2025

Con una comunicazione rivolta al mercato datata 14 marzo 2025, Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione delle entità finanziarie sulle scadenze previste dal Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) per l'invio dei registri relativi agli accordi contrattuali con fornitori di servizi ICT. L'Istituto ha inoltre anticipato l'avvio delle proprie verifiche sui registri ricevuti, cui si aggiungeranno ulteriori controlli condotti dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs).

Il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) impone alle entità finanziarie **l'obbligo di predisporre e aggiornare**, a livello individuale, sub-consolidato e consolidato, un **registro** contenente le informazioni su tutti gli accordi contrattuali relativi all'utilizzo di servizi ICT forniti da terzi.

In base a quanto stabilito dall'art. 28, paragrafo 3, il registro deve poter essere reso disponibile all'Autorità competente nella sua interezza o limitatamente ad alcune sezioni, accompagnato da eventuali dati ritenuti utili per agevolare l'attività di vigilanza. Di conseguenza, tali registri dovranno essere inviati alla Banca d'Italia attraverso il portale INFOSTAT entro il 15 aprile 2025, facendo riferimento alla situazione aggiornata al 31 marzo 2025. Banca d'Italia ulteriormente chiarito che i registri trasmessi dalle entità finanziarie saranno soggetti a verifiche sulla qualità dei dati. Qualora emergano errori rilevanti, verrà richiesto agli operatori di apportare le necessarie correzioni e inviare nuovamente i registri **entro il 30 aprile 2025**.

A seguire, nel mese di maggio, anche le Autorità europee di vigilanza (ESAs) effettueranno controlli ulteriori. In presenza di errori bloccanti, le entità dovranno nuovamente rettificare i dati e inoltrarli alla Banca d'Italia, che provvederà a trasmetterli alle ESAs.

Intelligenza artificiale negli investimenti: i rischi

15 marzo 2025

ESMA e Consob hanno diffuso una scheda informativa per aumentare la consapevolezza dei cittadini sui rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale nel campo degli investimenti finanziari.
Con la diffusione di strumenti basati sull'IA, sempre più accessibili online, cresce anche la possibilità che vengano utilizzati come unica fonte decisionale dagli investitori, esponendoli a pericoli quali indicazioni ingannevoli, promesse di guadagni irrealistici, carenza di controlli regolamentari e problemi legati alla tutela dei dati personali.
Le autorità sottolineano l'importanza di un approccio prudente, suggerendo di integrare le informazioni provenienti dall'IA con valutazioni autonome o consulenze professionali. In particolare, viene raccomandata cautela verso piattaforme che offrono segnali di trading a pagamento, spesso associati a previsioni poco realistiche sull'andamento dei mercati.

8. Blockchain e Cryptoassets

ESMA sui cripto-asset non conformi a MICAR

20 gennaio 2025

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha diffuso un comunicato riguardante l'offerta di determinati servizi legati ai cripto-asset, con particolare riferimento ai token collegati ad attività (ART) e ai token di moneta elettronica (EMT) che non risultano conformi al Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).
Il comunicato fornisce chiarimenti, anche tramite una sezione di domande e risposte (Q&A) allegata, sulle modalità e le tempistiche entro cui i fornitori di servizi per cripto-asset (CASP) dovranno adeguarsi ai requisiti stabiliti dai Titoli III e IV del MiCAR.
In particolare, le autorità nazionali competenti sono chiamate a garantire che i CASP si conformino alle normative relative agli ART e agli EMT non conformi nel più breve tempo possibile, e comunque entro la fine del primo trimestre del 2025.
La Commissione Europea ha inoltre pubblicato una Q&A specifica (n. 2404) elaborata dall'ESMA, che offre indicazioni precise sugli obblighi contenuti nei Titoli III e IV del MiCAR e sulla loro applicazione ai CASP. La Q&A chiarisce che determinate attività svolte dai CASP, quali l'offerta di cripto-asset al pubblico o la loro ammissione alla negoziazione nell'Unione Europea, possono ricadere sotto l'applicazione dei Titoli III e IV del MiCAR e richiedono pertanto l'osservanza di tali disposizioni.

Sviluppi cripto-asset: relazione congiunta EBA – ESMA

20 gennaio 2025

L'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno pubblicato congiuntamente un rapporto sugli sviluppi recenti nel settore dei cripto-asset, focalizzandosi sulla finanza decentralizzata (DeFi) e sulle attività di prestito, mutuo e "staking" di criptovalute.
Questo rapporto risponde a una richiesta della Commissione Europea, prevista dall'articolo 142 del Regolamento MiCAR, che le incarica di valutare l'evoluzione del mercato, in particolare la DeFi e la necessità di regolamentare il prestito di cripto-asset.
EBA ed ESMA evidenziano che la DeFi è ancora un segmento di mercato limitato (4% a livello globale), ma osservano una correlazione tra la sua dimensione e il numero di attacchi informatici subiti, il che, unito agli elevati volumi di scambio decentralizzato, solleva preoccupazioni significative in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Riguardo ai servizi di prestito, mutuo e staking, offerti da diversi fornitori (CASP), il rapporto analizza i modelli di business centralizzati e decentralizzati, notando un coinvolgimento attualmente limitato da parte di consumatori e istituzioni finanziarie dell'UE.
Vengono inoltre descritti e valutati i rischi specifici associati a queste attività, come l'eccessivo indebitamento, la mancanza di trasparenza informativa per gli utenti e rischi sistemici legati alla ri-ipotecazione e all'interconnessione. Tuttavia, le due Autorità non hanno rilevato al momento rischi significativi per la stabilità finanziaria complessiva. Le conclusioni del rapporto saranno considerate dalla Commissione per definire eventuali approcci normativi futuri.

MiCAR: attuati gli Orientamenti EBA sui piani di rimborso

30 gennaio 2025

La Banca d'Italia, con la Nota n. 47 del 28 gennaio 2025, ha reso operative le Linee Guida emanate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) in materia di piani di rimborso previsti dal Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR).
Si tratta nello specifico dei piani dettagliati negli articoli 47 e 55 del MiCAR (Regolamento UE 2023/1114), che impongono agli emittenti di token collegati ad attività (ART) e di token di moneta elettronica (EMT) di predisporre e aggiornare costantemente un piano operativo. Questo piano è finalizzato a garantire un processo di rimborso ordinato per ciascuno dei token emessi.
L'attuazione di tale piano è prevista nel momento in cui l'autorità competente stabilisce che l'emittente non è in grado, o esiste un rischio concreto che non sia in grado, di adempiere ai propri obblighi di rimborso.
Le Linee Guida dell'EBA, a cui la Banca d'Italia ha dato seguito, definiscono in modo dettagliato il contenuto necessario di questi piani di rimborso e la frequenza con cui devono essere revisionati. Tali specifiche tengono conto di fattori come la dimensione e la complessità del token e del modello di business dell'emittente. Vengono inoltre chiariti i presupposti che portano all'attivazione del piano di rimborso.
Le Linee Guida dell'EBA sono applicabili a partire dal 10 febbraio 2025.

EBA sulla gestione dei conflitti d’interesse degli emittenti token

6 febbraio 2025

L'EBA aveva trasmesso la versione finale della bozza di RTS alla Commissione il 5 giugno 2024. Successivamente, il 29 novembre 2024, la Commissione aveva inviato una comunicazione all'EBA manifestando l'intenzione di approvare le RTS con alcune modifiche, presentando contestualmente una versione rivista.
Nel suo parere odierno, l'EBA dichiara di concordare sia con le modifiche sostanziali proposte dalla Commissione, in particolare quelle che favoriscono la proporzionalità, sia con le altre modifiche considerate non sostanziali.
La bozza di RTS originale definiva i requisiti per le politiche e le procedure che gli emittenti di ART, in conformità al Regolamento MiCAR (Markets in Crypto-Asset Regulation), devono adottare per gestire i conflitti d'interesse. L'obiettivo di tali norme è migliorare la gestione dei conflitti da parte degli emittenti di ART e garantire un'applicazione uniforme di tali requisiti in tutta l'Unione Europea. Nella stesura della bozza iniziale, l'EBA aveva tenuto conto sia delle recenti problematiche di governance emerse nel mercato globale delle cripto-attività, soprattutto per quanto riguarda l'identificazione e la gestione dei conflitti, sia delle normative vigenti nel settore finanziario tradizionale dell'UE per la mitigazione dei conflitti d'interesse.

MICAR: in Gazzetta Ufficiale UE i regolamenti delegati

13 febbraio 2025

Il 13 febbraio 2025 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea diversi Regolamenti delegati della Commissione, contenenti norme tecniche di regolamentazione (RTS) elaborate da EBA ed ESMA nell'ambito del Regolamento MiCAR (Regolamento 2023/1114/UE).Queste RTS coprono vari aspetti cruciali per l'applicazione di MiCAR:

- Il Regolamento 2025/292 stabilisce un modello standard per gli accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e quelle di paesi terzi.
- I Regolamenti 2025/293 (per gli emittenti di ART) e 2025/294 (per i prestatori di servizi cripto - CASP) specificano i requisiti, i modelli e le procedure per la gestione dei reclami, promuovendo l'armonizzazione e la trasparenza.
- Il Regolamento 2025/296 dettaglia la procedura per l'approvazione dei White Paper sui cripto-asset, chiarendo l'iter e l'interazione con i pareri delle banche centrali.
- Il Regolamento 2025/297 definisce le condizioni per la creazione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza per gli emittenti di token significativi.
- Il Regolamento 2025/298 stabilisce la metodologia per stimare numero e valore delle operazioni con ART e EMT in valute non ufficiali utilizzate come mezzo di scambio, includendo varie tipologie di trasferimenti tra wallet.
- Infine, il Regolamento 2025/299 riguarda la continuità e regolarità dei servizi dei CASP, prevedendo misure di comunicazione ai clienti in caso di interruzioni legate a registri distribuiti non sotto il loro controllo.

MiCAR: requisiti di conoscenza e competenza del personale dei CASPs

17 febbraio 2025

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione pubblica riguardo alle Linee guida previste dal Regolamento MiCAR. Queste linee guida definiscono i criteri per valutare la conoscenza e la competenza richieste al personale dei fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) che offrono informazioni o consulenza su cripto-asset o sui relativi servizi. Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 7, del Regolamento MiCAR (UE) 2023/1114, i CASP che forniscono consulenza devono assicurarsi che il personale preposto a fornire tale consulenza o semplici informazioni possieda le conoscenze e le competenze indispensabili per adempiere correttamente ai propri doveri. Il paragrafo 15 dello stesso articolo 81 conferisce all'ESMA il mandato di emanare, entro il 30 dicembre 2024, le direttive contenenti i criteri per tale valutazione.
Gli orientamenti posti in consultazione si focalizzano su:

- I requisiti minimi di conoscenza e competenza per il personale che fornisce informazioni o consulenza in materia di cripto-asset.
- I requisiti organizzativi che i CASP devono adottare per valutare, mantenere e aggiornare le conoscenze e competenze del proprio personale.

L'obiettivo di queste linee guida MiCAR è garantire che il personale addetto a fornire informazioni o consulenza sul tema possieda un livello adeguato di preparazione, migliorando così la tutela degli investitori e rafforzando la fiducia nel mercato dei cripto-asset. La consultazione pubblica si è conclusa il 22 aprile 2025. Sulla base dei commenti ricevuti, l'ESMA preparerà il rapporto finale e presenterà le linee guida definitive alla Commissione Europea.

Cripto-attività: comunicazione alle Autorità per l'avvio dei servizi

21 febbraio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2025/303 del 31 ottobre 2024, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), stabilendo le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto della notifica che talune entità finanziarie devono presentare alle autorità competenti per comunicare l'intenzione di offrire servizi relativi alle cripto-attività.
Il Regolamento fornisce indicazioni dettagliate sui dati da includere nella notifica, allo scopo di garantire che le autorità ricevano un quadro completo dell'operatività futura del soggetto notificante. In particolare, tra le informazioni richieste rientrano:
(i) Un programma operativo che descriva la struttura organizzativa dell'ente, la strategia di servizio per le cripto-attività e le risorse operative previste per i tre anni successivi.
(ii) Simulazioni di scenari avversi realistici, integrati nei piani previsionali.
(iii) Dettagli sulle misure adottate per assicurare la continuità dei servizi, la gestione dei rischi e i piani di emergenza.
(iv) Meccanismi conformi alla Direttiva (UE) 2015/849 per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
(v) Risorse umane dedicate alla gestione dei rischi di sicurezza informatica.
(vi) Misure poste in essere per tutelare i diritti di proprietà dei clienti, anche per chi non offre servizi di custodia.

Cripto-attività: criteri standardizzati per la notifica dei servizi

21 febbraio 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/304, datato 31 ottobre 2024, contenente le norme tecniche necessarie all'attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), con riferimento ai formati, ai modelli e alle procedure standard da seguire per notificare, da parte di specifiche entità finanziarie, l'intenzione di fornire servizi connessi alle cripto-attività.

In linea con quanto previsto dal MiCAR, tali standard di notifica sono stati predisposti con l'obiettivo di assicurare un quadro armonizzato che consenta alle autorità nazionali competenti di svolgere in modo efficace le proprie funzioni di supervisione rispetto alle comunicazioni presentate dalle entità regolamentate che intendono operare come prestatori di servizi per cripto-attività. Per agevolare l'interazione tra l'ente che notifica e l'autorità di vigilanza di riferimento, ogni autorità dovrà individuare e rendere pubblico, tramite il proprio sito web, un punto di contatto dedicato alla gestione della procedura di notifica.

Al fine di semplificare la consultazione e l'analisi delle informazioni trasmesse, e per migliorarne la tracciabilità e la verifica, la notifica dovrà essere inoltrata in formato digitale attraverso un modulo web. Qualora le informazioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2025/303 siano già state trasmesse in precedenza all'autorità competente, l'ente notificante dovrà dichiarare esplicitamente che tali informazioni restano aggiornate e valide.

Per garantire una gestione efficiente delle notifiche, le autorità competenti dovranno inviare una conferma di ricezione all'ente notificante. Tale conferma potrà essere fornita in formato elettronico, cartaceo oppure in entrambi i formati, includendo i riferimenti dei soggetti o delle strutture responsabili del trattamento della notifica.

MiCAR: accordo istituzionale tra Banca d'Italia e Consob

12 marzo 2025

Banca d'Italia e Consob hanno firmato un protocollo d'intesa volto a stabilire le modalità di collaborazione tra le due Autorità nell'ambito della supervisione sugli operatori attivi nel settore delle cripto-attività. L'intesa si inserisce nel quadro delineato dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), che introduce regole comuni a livello europeo per l'emissione, l'offerta al pubblico e la fornitura di servizi relativi alle cripto-attività.

Con l'adozione del Decreto Legislativo 129/2024, l'ordinamento italiano ha attribuito a Banca d'Italia e Consob specifici compiti in materia di regolamentazione, controllo, ispezione e sanzione nei confronti dei soggetti che operano nel mercato delle cripto-attività. Le competenze sono state suddivise tra le due Autorità in base alla natura delle attività svolte e agli obiettivi di vigilanza previsti dalla normativa europea.

Nel contesto delineato dal Regolamento MiCAR, il protocollo firmato da Banca d'Italia e Consob ha l'obiettivo di rendere più efficace e coordinata l'attività di vigilanza sulle cripto-attività. Il documento, infatti, chiarisce come verranno esercitati i poteri regolamentari nei casi in cui è previsto un coinvolgimento congiunto delle due Autorità, ad esempio attraverso lo scambio di pareri o intese.

Inoltre, il protocollo stabilisce le modalità di condivisione delle informazioni ottenute nell'ambito dei rispettivi controlli, anche in raccordo con le altre autorità europee, e disciplina la cooperazione sul piano ispettivo. Viene poi definito un coordinamento procedurale per l'emissione e l'eventuale revoca di autorizzazioni che richiedono un'interazione tra Banca d'Italia e Consob. Infine, il protocollo prevede un'azione congiunta in caso di rilevazione di irregolarità, assicurando coerenza e tempestività nell'adozione dei provvedimenti di vigilanza.

RTS MiCAR: nuove regole operative per i gestori di mercati cripto

14 marzo 2025

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea i nuovi standard tecnici regolamentari (RTS) del Regolamento MiCAR, riguardanti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) che operano piattaforme di negoziazione di cripto-attività. I Regolamenti delegati (UE) 2025/416 e 2025/417 integrano il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), introducendo nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS). Il primo riguarda il formato delle registrazioni nel book di negoziazione, mentre il secondo riguarda la presentazione dei dati sulla trasparenza.

Il Regolamento delegato (UE) 2025/416 prevede che i CASP mantengano a disposizione delle Autorità di vigilanza le informazioni sugli ordini pubblicizzati, o, in alternativa, forniscano l'accesso ai dati in formato JSON conforme alla norma ISO 20022, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Il Regolamento delegato (UE) 2025/417 stabilisce che i CASP, in conformità a MICAR, debbano pubblicare le norme operative delle loro piattaforme di negoziazione in modo facilmente accessibile, gratuito e chiaro. Tali informazioni devono essere facilmente comprensibili e pubblicate in un unico documento sul sito web del CASP.

I due regolamenti diventeranno effettivi dal ventesimo giorno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e avranno carattere obbligatorio e applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

MICAR: valutazione degli indicatori di sostenibilità per le cripto-attività

31 marzo 2025

Il Regolamento delegato (UE) 2025/422, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 marzo 2025, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) riguardante gli indicatori di sostenibilità per le cripto-attività. Questo provvedimento stabilisce le modalità di presentazione delle informazioni sugli impatti ambientali delle tecnologie alla base delle cripto-attività, al fine di offrire agli investitori dati chiari, corretti e comparabili sull'impatto delle stesse sul clima.

Poiché le cripto-attività presentano una struttura distribuita che rende difficile raccogliere informazioni precise, sono stati sviluppati indicatori di sostenibilità per fornire dati attendibili e facilmente comprensibili sugli effetti ambientali, come il consumo energetico dei meccanismi di consenso.

Le informazioni sugli impatti ambientali devono essere incluse nei White Paper delle cripto-attività e sui siti web dei prestatori di servizi, con l’obiettivo di garantire uniformità e comparabilità. Inoltre, per evitare il greenwashing, le informazioni relative agli indicatori facoltativi saranno regolamentate dalle stesse linee guida delle informazioni obbligatorie e supplementari, al fine di mantenere l'affidabilità delle comunicazioni.

Scambio di informazioni tra Autorità sotto MICAR: nuovi RTS

31 marzo 2025

Il Regolamento delegato (UE) 2025/300 del 10 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) relative allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza competenti nel settore delle cripto-attività.
Il Regolamento stabilisce che le autorità di vigilanza degli Stati membri devono scambiarsi informazioni per monitorare efficacemente i mercati delle cripto-attività, che sono transfrontalieri. Le informazioni da condividere includono: dati generali e documenti per identificare i soggetti e comprendere l'emissione e offerta di cripto-attività (come i White Paper), dettagli su violazioni e sanzioni, caratteristiche tecniche dei token e informazioni sugli emittenti autorizzati, requisiti prudenziali e governance degli emittenti, nonché informazioni sui prestatori di servizi per cripto-attività. Inoltre, devono essere scambiati dati su sospetti di abusi di mercato e irregolarità nelle attività dei soggetti sotto il regime MICAR, con particolare attenzione ai rischi per gli investitori e la stabilità finanziaria. L'obiettivo è garantire una supervisione efficace e conforme alle normative europee.

Domanda di Autorizzazione per i Servizi di Cripto-attività

31 marzo 2025

Il 31 marzo 2025 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti che stabiliscono le informazioni richieste per la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, nonché i formati, i modelli e le procedure standard da seguire per la presentazione di tali richieste.
Il Regolamento delegato (UE) 2025/305 integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) con norme tecniche di regolamentazione specifiche, fornendo le indicazioni sulle informazioni che i prestatori di servizi devono includere nelle loro domande di autorizzazione.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/306 definisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del MICAR, stabilendo i formati e i modelli specifici da utilizzare per la presentazione delle informazioni nella domanda di autorizzazione e chiarendo le procedure standard da seguire. Il Regolamento delegato (UE) 2025/305 richiede ai richiedenti l'autorizzazione come prestatori di servizi per le cripto-attività di fornire informazioni generali sull'impresa, il programma operativo, la governance, i meccanismi di controllo interno, il piano di continuità operativa e la gestione dei rischi di riciclaggio. Inoltre, devono essere forniti dettagli sull'onorabilità dell'organo di amministrazione, sugli azionisti e sulle misure di sicurezza TIC. Devono essere specificate anche le politiche relative alla separazione delle cripto-attività dei clienti, alla gestione dei reclami e alla custodia delle cripto-attività. Se i richiedenti intendono offrire servizi specifici, devono fornire informazioni dettagliate sulle rispettive attività.

Partecipazioni in emittenti ART o CASPs: le informazioni da notificare

31 marzo 2025

Il 31 marzo 2025 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due regolamenti delegati riguardanti il contenuto delle informazioni necessarie per la valutazione di progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività (ART) e in prestatori di servizi per le cripto-attività (CASPs). Questi regolamenti stabiliscono le informazioni che devono essere fornite per garantire la trasparenza e il corretto monitoraggio delle operazioni di acquisizione in questi settori. I regolamenti delegati (UE) 2025/413 e 2025/414, stabiliscono le informazioni dettagliate necessarie per valutare progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività (ART) e in prestatori di servizi per le cripto-attività (CASPs). Questi regolamenti integrano il MICAR, definendo le norme tecniche relative alla valutazione di tali acquisizioni nel settore delle cripto-attività.
In base agli articoli 41, par. 1, e 83, par. 1, del MICAR, l'acquirente di partecipazioni qualificate in un emittente di un token collegato ad attività (ART) o in un prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP) deve fornire all'autorità competente informazioni dettagliate per la valutazione prudenziale del progetto di acquisizione. Queste informazioni devono essere presentate sia al momento della notifica dell'acquisizione che in caso di aumento della partecipazione qualificata. Inoltre, l'acquirente è tenuto a garantire che le informazioni fornite siano veritiere, accurate, complete e aggiornate, e deve informare tempestivamente l'autorità competente su eventuali modifiche a tali informazioni durante il processo di valutazione.

Crypto-assets: requisiti patrimoniali rafforzati per i riassicuratori

31 marzo 2025

L'EIOPA ha raccomandato alla Commissione europea l'introduzione di requisiti patrimoniali più severi per le partecipazioni in crypto-assets dei riassicuratori. In particolare, ha suggerito l'applicazione di un requisito patrimoniale "one-to-one" per tutte le partecipazioni in crypto-assets, ritenendo che un margine di garanzia del 100% sia una misura prudente, considerando i rischi intrinseci e l'elevata volatilità di questi asset. Poiché i crypto-assets sono una classe di attività relativamente nuova, la normativa è ancora in evoluzione, e il trattamento di questi asset per i riassicuratori non è stato ancora definito chiaramente. Attualmente, i riassicuratori non adottano un approccio uniforme, sollevando dubbi sulla coerenza e prudenza delle loro pratiche. L'analisi empirica di EIOPA suggerisce che le attuali ponderazioni del capitale sottostimano i rischi associati ai crypto-assets. Pertanto, l'EIOPA propone un requisito patrimoniale generale del 100% per tutte le partecipazioni in crypto, indipendentemente dalla modalità di esposizione o trattamento contabile. Questa proposta mira a garantire un trattamento uniforme e prudente senza complicare eccessivamente gli obblighi di segnalazione per i riassicuratori, in un periodo in cui gli investimenti in crypto sono ancora limitati. Tuttavia, in caso di una maggiore adozione dei crypto-assets, potrebbe essere necessario un approccio più differenziato, e il trattamento delle partecipazioni in crypto potrebbe essere rivisto in futuro, alla luce dell'evoluzione del mercato e delle normative in altri settori.

I nostri contatti

MARIO GALIANO
Head of Business Risk Services
mario.galiano@gtc.it.gt.com
T. 348 99 94 049

LORENZO MATTEI
Manager - Business Risk Services
lorenzo.mattei@gtc.it.gt.com
T. 347 7857726